

Determinazione del Dirigente della Direzione Rifiuti, Bonifiche e Sicurezza Siti Produttivi

238 – 8440 / 2019

N. emanazione - protocollo / anno

Oggetto: AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE N. 92-26625 DEL 2/7/2013 E S.M.I. - PROVVEDIMENTO DI RIESAME AI SENSI DELL'ART. 29 OCTIES COMMA 3 LETT. a) E b) DEL D.LGS. 152/2006 E S.M.I.

SOCIETÀ: BI.VI. S.r.l.

SEDE LEGALE: Corso Moncalieri 438/A -10133 Torino

SEDE OPERATIVA: Via Cuneo 1 – 10040 La Loggia (TO)

P.IVA: 017350010017

POS. n.002284

Il Dirigente della Direzione

PREMESSO CHE:

■ con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Torino n. 92-26625 del 2/7/2013 è stata rinnovata alla Società BI.VI. S.r.l. l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) relativa all'installazione esistente di Via Cuneo 1 nel Comune di La Loggia. Presso l'installazione la Società svolge attività di stoccaggio e trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi.

Come disposto dall'art. 29 *octies* del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., nella formulazione in allora vigente, la durata dell'AIA era limitata a 6 anni a decorrere dalla data di emanazione e, pertanto, sino al 2/7/2019.

In seguito all'entrata in vigore del D.lgs. 46/2014, l'istituto del rinnovo periodico richiesto dal gestore è stato sostituito da un riesame periodico dell'AIA disposto dall'Autorità Competente al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT (BATC) riferite all'attività principale dell'installazione;
- quando sono trascorsi dieci anni dal rilascio dell'AIA o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione;

■ con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Torino n. 329-48292 del 18/12/2014 l'AIA è stata modificata relativamente ad alcuni aspetti non sostanziali;

■ in data 1 gennaio 2015, per effetto della L. 56/2014, la Provincia di Torino è stata sostituita dalla Città Metropolitana di Torino che le è subentrata in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercita le funzioni a decorrere da tale data;

■ con successivi provvedimenti n. 255-38082 del 18/11/2015, n. 170-15938 del 28/6/2016, n. 191-18841 del 25/7/2017 e n. 72-6788 del 12/3/2018, l'AIA è stata aggiornata prendendo atto di varie modifiche non sostanziali proposte dal gestore;

■ in data 12/12/2018, con nota di protocollo Città Metropolitana di Torino (nel seguito indicato per brevità come prot. C.M.T.) n. 140364, come disposto all'art. 29 *octies* comma 3 lett. b) del D.lgs.

152/2006 e s.m.i. così come modificato dal D.lgs. 46/2014, il Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale (ora sostituito dalla Direzione scrivente) ha disposto l'avvio del riesame avente valenza di rinnovo periodico dell'AIA, assegnando al gestore il termine di sessanta giorni per l'invio della documentazione a tale scopo necessaria;

- in data 17/8/2018 sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea le Conclusioni sulle Migliori Tecniche Disponibili (BATC Best Available Techniques Conclusions) per il trattamento dei rifiuti;
- in data 8/2/2019, con nota di prot. C.M.T. 12601 del 11/2/2019, la BI.VI. S.r.l. ha trasmesso la documentazione necessaria per il riesame dell'AIA così come richiesto con nota del 12/12/2018. Alla documentazione di riesame la Società ha, inoltre, allegato una relazione sullo stato di applicazione delle BATC;
- con nota del 14/2/2019, di prot. C.M.T. n. 14415, è stata indetta una Conferenza dei Servizi in modalità sincrona la cui prima seduta è stata convocata per il 20/3/2019. Nella nota di indizione si dà atto che il procedimento di riesame, avendo la Società proceduto al confronto con le BATC, ha la doppia valenza di rinnovo periodico e adeguamento alle BATC;
- in data 18/3/2019 i tecnici dell'Ente scrivente hanno effettuato un sopralluogo presso l'installazione. Le risultanze del sopralluogo sono state annotate nel verbale di accertamento n. 18.02.03/RR/DM/RM;
- in data 20/3/2019, con nota di prot. C.M.T. n. 25446, è pervenuto il parere del Comune di La Loggia che non potendo partecipare alla seduta di Conferenza ha inviato il proprio contributo istruttorio non rilevando elementi ostativi alla conclusione favorevole del procedimento, raccomandando l'adozione di tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali volti a garantire un elevato livello di protezione ambientale;
- in data 20/3/2019 si è svolta la seduta di Conferenza dei Servizi. Durante la seduta, come emerge dal verbale della stessa, trasmesso ai convocati con nota del 27/3/2019 di prot. C.M.T. 27942, i rappresentanti degli Enti si sono espressi all'unanimità a favore del rilascio del provvedimento di riesame, pur ritenendo necessarie delle integrazioni su elementi di dettaglio necessari alla redazione del provvedimento finale. Si è quindi assegnato alla BI.VI. S.r.l. il termine di sessanta giorni per l'invio della documentazione in questione;
- in data 15/5/2019, con nota di prot. C.M.T. n. 42235, la BI.VI. S.r.l. ha trasmesso la documentazione integrativa di dettaglio richiesta dalla Conferenza dei Servizi;
- in data 24/07/2019, con nota di prot. C.M.T. n. 64567, è pervenuto il contributo tecnico della SMAT S.p.a. in materia di scarichi idrici;

CONSIDERATO CHE:

- dalla data di emanazione dell'ultimo provvedimento di rinnovo dell'AIA rilasciata alla Società BI.VI. S.r.l. sono state pubblicate, in data 17/8/2018, le BATC (BAT Conclusions o Conclusioni sulle Migliori Tecniche Disponibili) ed il relativo BRef JRC110318 – BAT Reference Document for Waste Treatment. Come disposto all'art. 29 *octies* comma 3 lett. a) del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., l'Autorità Competente dispone il riesame dell'installazione entro quattro anni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Europea delle BATC;

- in data 12/12/2018, con nota di prot. C.M.T. n. 140364, l'Ente scrivente ha disposto l'avvio del procedimento di riesame avente valenza di rinnovo periodico per l'installazione in oggetto: nella documentazione di riesame la BI.VI. S.r.l. ha allegato autonomamente una specifica relazione sullo stato di applicazione delle BATC all'installazione. Conseguentemente, come esplicitato nella nota di indizione della Conferenza dei Servizi ed in accordo con il gestore, il procedimento, di cui il presente atto costituisce determinazione conclusiva, ha la duplice valenza di riesame per rinnovo periodico e per la verifica dello stato di applicazione delle BATC oltre che dei relativi adeguamenti;
- l'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata attraverso lo strumento della Conferenza dei Servizi condotta in modalità sincrona si è conclusa favorevolmente, facendo emergere gli elementi riassunti nel seguito.

Stato di applicazione delle BATC e BAT AELs applicabili all'installazione.

- L'attività svolta dalla BI.VI. S.r.l. presso l'installazione di Via Cuneo 1 nel Comune di La Loggia è ascrivibile alla categoria 5.5 dell'allegato VIII alla parte seconda del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. per quanto riguarda l'attività di stoccaggio ed operazioni accessorie di rifiuti pericolosi e non pericolosi. L'attività di trattamento chimico fisico di rifiuti liquidi pericolosi e non pericolosi non costituisce autonoma attività IPPC in quanto pur rientrando tra le categorie dell'allegato VIII, ha una soglia inferiore a quella riportata al medesimo allegato. In ogni caso, costituendo attività accessoria in grado di influire sulle emissioni derivanti dall'installazione, l'istruttoria ha tenuto conto dello stato di applicazione delle BATC anche su tale attività;
- dall'esame della documentazione trasmessa dalla Società, analizzata nell'ambito della Conferenza dei Servizi, è emerso che le BATC riferibili alle attività svolte presso l'installazione sono applicate e non sono, pertanto, necessari adeguamenti da attuarsi con le tempistiche fissate all'art. 29 *octies* comma 6 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.. Nel seguito si riporta sinteticamente quanto emerso nel corso dell'istruttoria.
- per quanto riguarda le BATC generali da BAT1 a BAT5, la Società alla data di rilascio del presente provvedimento risulta registrata ai sensi del Regolamento (Ce) n. 1221/2009 (EMAS) con numero di iscrizione nell'elenco delle organizzazioni registrate a livello nazionale n. IT-001814. L'azienda ha, pertanto, adottato un sistema di gestione ambientale conforme a tale regolamento che prevede specifiche procedure di preaccettazione, accettazione, tracciabilità e caratterizzazione dei rifiuti conferiti ed ha dotato l'impianto di presidi atti a ridurre i rischi derivanti dalla movimentazione e dal trasferimento dei rifiuti;
- in merito alle BATC relative agli scarichi idrici ed al monitoraggio delle emissioni in acqua si rileva che presso l'installazione sono attivi due punti di scarico, entrambi recapitanti in pubblica fognatura e quindi qualificabili come scarichi indiretti secondo la definizione riportata nel documento di riferimento delle BATC. Un punto di scarico è quello dei reflui derivanti dall'impianto di trattamento chimico fisico di rifiuti liquidi, l'altro è quello dei reflui derivanti dall'impianto di autolavaggio dei mezzi: si tratta in entrambi i casi di scarichi discontinui. Le BATC individuano alla tabella 6.2 i BAT AELs per il trattamento dei rifiuti liquidi a base acquosa che sono applicabili allo scarico derivante dall'impianto chimico fisico. L'impianto di autolavaggio, in cui non sono trattati rifiuti, costituisce uno scarico di acque reflue industriali non soggetto a BAT

AELs al quale sono applicabili i livelli di emissione previsti dalla normativa nazionale (Tabella 3 Allegato 5 alla parte seconda del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.).

La Conferenza dei Servizi ha chiesto alla BI.VI. S.r.l. di verificare se, sulla base dei dati analitici pregressi, i valori dei BAT AELs riportati in tabella 6.2 risultano rispettati. Nella documentazione integrativa, la Società si è dichiarata in grado di rispettare in BAT AELs, anche in considerazione della tipologia di rifiuti avviati a trattamento che viene sottoposta ad un'accurata procedura di verifica di trattabilità. Preso atto di quanto dichiarato dalla Società, per i parametri per i quali le BATC prevedono BAT AELs gli stessi saranno indicati come livelli massimi di emissione, per gli altri parametri ritenuti significativi e non contemplati dalle BATC valgono, invece, i limiti imposti dalla normativa nazionale.

La BAT 7 relativa al monitoraggio delle emissioni in acqua individua alcuni parametri da sottoporre ad analisi periodiche con le relative frequenze applicabili alle sole sostanze considerate come rilevanti, nel caso di specie, per il tipo di trattamento attuato e per i rifiuti gestiti.

La BI.VI. S.r.l. ha condotto dalla data di entrata in esercizio dell'impianto di trattamento chimico fisico delle analisi periodiche su alcuni dei parametri contemplati nella tabella di cui alla BAT 7 e non ritiene necessario il monitoraggio di parametri diversi in quanto non rilevanti. In merito si ritiene opportuno che quanto dichiarato dalla Società e non avvalorato al momento da una serie di dati statisticamente attendibile, sia confermato attraverso l'effettuazione di almeno due campagne analitiche di rilevamento. Nel Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) allegato al presente atto sono riportate le modalità di effettuazione delle campagne di rilevamento.

Per quanto riguarda le frequenze di monitoraggio, la BAT 7 ne prevede alcune che possono essere ridotte nel caso in cui l'andamento delle concentrazioni rilevate sia costante. Dal momento che l'impianto di trattamento è entrato in esercizio nel 2018, non si ritiene di disporre di dati significativi in merito alla costanza del suo andamento: conseguentemente, per i parametri già oggetto di rilevazione e per quelli ritenuti significativi a valle del monitoraggio di cui sopra, si ritiene di stabilire una frequenza di rilevamento mensile per un anno a decorrere dalla data di emanazione del presente provvedimento.

■ Per quanto riguarda le BAT da 8 a 16 e relative alle emissioni in atmosfera, presso l'installazione è presente un punto di emissione a cui vengono alternativamente convogliati i flussi provenienti da tre diverse configurazioni di marcia degli impianti ad esso afferenti e nello specifico: la fase di svuotamento taniche e di polmonazione dei serbatoi di stoccaggio rifiuti, la fase di lavaggio taniche e di polmonazione dei serbatoi e la fase di filtropressatura dei fanghi a servizio dell'impianto di trattamento chimico fisico. Le tre fasi descritte non sono mai contemporanee e sebbene non siano tutte riconducibili all'impianto chimico fisico si ritiene di poter applicare a tutte le BAT relative al trattamento di rifiuti a base acquosa dal momento che sia le fasi di svuotamento e lavaggio taniche e la polmonazione dei serbatoi interessano rifiuti liquidi. Conseguentemente, per omogeneità, si ritiene di individuare gli stessi livelli di emissione per tutte le fasi confermando l'impostazione dell'attuale provvedimento autorizzativo. Nel quadro emissioni allegato all'AIA vigente, è stato fissato per il parametro COT (o TVOC) un livello di emissione in flusso di massa corrispondente ad un valore in concentrazione pari a 50 mg/Nm^3 : tale valore è maggiore del limite superiore dell'intervallo dei BAT AELs riportato alla tabella 6.10 delle BATC pari a 20 mg/Nm^3 .

Come riportato nella nota 2 alla medesima tabella, il limite superiore del range di riferimento dei BAT AELs può essere aumentato fino a 45 mg/Nm³ in caso di flusso di massa inferiore a 0,5 kg/h al punto di emissione. Si ritiene che tale fattispecie sia applicabile alle emissioni convogliate provenienti dall'installazione BI.VI. e, visti anche gli esiti dei controlli periodici alle emissioni effettuati dalla Società in vigenza dell'AIA, il relativo limite per il parametro TVOC si ritiene appropriato.

- Tra gli altri parametri per i quali le BATC fissano BAT AELs per il trattamento di rifiuti liquidi a base acquosa, la tabella 6.10 indica anche il parametro HCl, solo nel caso in cui tale sostanza sia considerata come rilevante nel flusso emissivo. Non essendo un parametro contemplato tra quelli oggetto di limite nell'AIA vigente, l'HCl non è mai stato rilevato: prima di ritenerlo non significativo, si ritiene opportuno che vengano effettuate almeno due analisi per verificarne la presenza o l'assenza. La frequenza e la modalità di esecuzione di dette analisi è riportata in dettaglio nel PMC. L'AIA vigente stabilisce, inoltre, un limite di emissione specifico anche per il parametro ammoniaca, ritenuto significativo in relazione alla natura dei rifiuti dai quali le emissioni hanno origine (ad es. reflui di laboratorio di analisi). Si ritiene opportuno confermare tale valore limite anche nel presente provvedimento di riesame.
- In merito alla frequenza di monitoraggio delle emissioni in atmosfera, la BAT 8 fissa, per i parametri sopra riportati, frequenze minime di monitoraggio tra il trimestrale e il semestrale, prevedendo tuttavia la possibilità da parte dell'Autorità Competente di ridurre tali frequenze se si dimostra che i livelli di emissione sono sufficientemente stabili. In merito gli autocontrolli periodici condotti in virtù del provvedimento vigente e di quelli pregressi, mostrano un andamento costante e si ritiene, pertanto, possibile confermare la frequenza di rilevamento annuale già imposta nell'AIA vigente.
- Il punto di emissione di cui sopra è dotato di un sistema di trattamento costituito da un filtro a carboni attivi: tale tecnica è contemplata tra quelle descritte al capitolo 6 delle BATC e ritenuta idonea all'intercettazione dei composti organici volatili.

Controlli ambientali e relazione di riferimento

- L'art. 29 *ter* comma 1 lett. m del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. dispone che se l'attività di un'installazione comporta l'utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose e tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee, il gestore è tenuto a redigere una relazione di riferimento prima della messa in esercizio od in occasione del primo aggiornamento dell'AIA rilasciata. La BI.VI. S.r.l. ha effettuato lo *screening* secondo quanto previsto dal DM 272/2014 di cui si è preso atto con il provvedimento di aggiornamento n. 255-38082 del 18/11/2015, Dal documento emerge che, pur essendo presenti sostanze pericolose pertinenti in quantitativi superiori alle soglie riportate in allegato 1 al medesimo decreto, presso l'installazione sono adottati accorgimenti tecnici e gestionali che, in relazione alle caratteristiche geologiche ed idrogeologiche del sito di ubicazione riducono al minimo la possibilità di contaminazione delle matrici ambientali. La Società ha confermato le valutazioni contenute nella relazione di *screening* anche nel corso del procedimento di riesame: dal momento che non sono intervenute variazioni significative del ciclo produttivo le considerazioni effettuate dalla BI.VI. S.r.l. si ritengono ancora attuali.

▪ L'art. 29 *sexies* comma 6 *bis* del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. dispone che l'AIA programmi specifici controlli delle acque sotterranee (almeno una volta ogni cinque anni) e per il suolo (almeno una volta ogni dieci anni) a meno che sulla base di una valutazione sistematica del rischio di contaminazione non possano essere fissate diverse modalità o frequenze più ampie di rilevamento. Per quanto riguarda il controllo delle acque sotterranee presso l'installazione sono già presenti due piezometri (uno posto a valle l'altro a monte rispetto alla direzione di deflusso della falda) che possono essere efficacemente utilizzati per i controlli delle acque sotterranee previsti dal richiamato articolo di legge. Nel PMC sono riportati i parametri da monitorare. In merito alla frequenza, visti gli accorgimenti tecnici e gestionali adottati dalla Società nell'esercizio dell'installazione, si ritiene di poter confermare la frequenza quinquennale stabilita dalla normativa. Per quanto riguarda i controlli sul suolo, occorre rilevare che la gestione di tutti i rifiuti, liquidi e solidi, avviene in strutture che sono soggette a periodiche verifiche di integrità e di tenuta: si ritiene che tali verifiche periodiche costituiscano una modalità di verifica indiretta dello stato di contaminazione del suolo e che, per questo, non siano necessari controlli specifici in fase di esercizio dell'installazione.

Esiti dell'attività di controllo

▪ L'ARPA ha effettuato l'ultimo controllo integrato dell'installazione nel corso dell'anno 2018, rilevando quanto emerso nel corso dei sopralluoghi nella relazione riepilogativa del 31/5/2018 di prot. C.M.T. n. 66247 così come successivamente integrata con nota del 23/11/2018 di prot. C.M.T. n. 130717. Nel corso dell'attività di controllo è stata segnalata un'inottemperanza alle prescrizioni autorizzative che è stata rimossa dalla Società nei tempi assegnati dall'Organo di Controllo e Vigilanza. Non sono emerse problematiche di altra natura nel corso dell'attività di controllo.

Modifiche proposte in sede di riesame

▪ Con la documentazione di riesame la BI.VI. S.r.l. ha chiesto l'introduzione di alcune modifiche non sostanziali da apportare all'installazione, motivate da esigenze di carattere gestionale o da segnalazioni degli Organi di Controllo e Vigilanza. Le modifiche, raggruppate per ragioni di economicità di trattazione in macrocategorie, sono state discusse dalla Conferenza dei Servizi e possono riassumere sinteticamente come segue:

- modifiche che derivano da esigenze segnalate dai Vigili del Fuoco;
- modifiche che derivano da esigenze gestionali proposte autonomamente dalla Società;
- ottimizzazione dell'impianto di trattamento chimico-fisico e relativo quadro emissivo.

Molte delle modifiche sono state accolte dalla Conferenza dei Servizi che, come emerge dal verbale della seduta del 20/3/2019, si è pronunciata all'unanimità a favore degli interventi ad eccezione di quelli indicati nel seguito per le relative motivazioni:

- deroga alla frequenza di avvio a smaltimento dei rifiuti contenenti PCB: l'avvio a smaltimento di rifiuti contenenti PCB con frequenza semestrale è un obbligo stabilito dalla L. 62/2005 art. 18 comma 3 e non può essere derogata;
- aumento di quantitativi dei rifiuti gestiti: sussistono elementi ostativi sia dal punto di vista procedurale sia sotto il profilo sostanziale. L'aumento di volume di stoccaggio configura una fattispecie soggetta a verifica di VIA: lo spazio disponibile presso

l'installazione è decisamente ridotto e non si ritiene compatibile con l'introduzione di nuovi volumi di stoccaggio e con una gestione in sicurezza del deposito.

- Per le restanti modifiche si rimanda interamente al verbale della seduta di Conferenza trasmesso ai convocati in data 27/3/2019 di prot. C.M.T. 27942.

Aspetti legati alla sicurezza del sito

- secondo quanto dichiarato dal gestore in fase istruttoria, l'installazione oggetto del presente provvedimento non è soggetta agli adempimenti previsti dal D.lgs. 105/2015 in materia di aziende a rischio di incidente rilevante. In merito si prende atto di quanto dichiarato e si rimanda alle valutazioni specifiche degli Enti Competenti;
- in merito agli aspetti legati alla prevenzione incendi, la BI.VI. S.r.l. ha evidenziato che a seguito di sopralluogo dei Vigili del Fuoco gli stessi hanno rilevato alcune difformità e suggerito alcune modifiche per migliorare la sicurezza antincendio dell'installazione. Dalle osservazioni sono scaturite alcune proposte di modifica che saranno accolte con il presente provvedimento. Per gli altri aspetti legati alla sicurezza antincendio si rimanda ai Vigili del Fuoco per competenza.

RILEVATO che:

- la Conferenza dei Servizi appositamente indetta nell'ambito del riesame e condotta in modalità sincrona si è espressa all'unanimità a favore della conclusione positiva del procedimento: il Comune di La Loggia, assente alla seduta per ragioni d'ufficio, ha comunque fatto pervenire la propria determinazione favorevole di cui si è data lettura agli intervenuti;
- non sono state individuate da parte del Sindaco di La Loggia, sede dell'installazione, prescrizioni in materia igienico sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S.S.;
- ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., le attività di gestione rifiuti oggetto del presente provvedimento devono essere coperte da idonee garanzie finanziarie da prestarsi con le modalità individuate dalla D.G.R. n. 20-192 del 12/6/2000 e s.m.i.;
- alla data di rilascio del presente provvedimento di riesame la BI.VI. S.r.l. risulta registrata ai sensi del Regolamento (Ce) n. 1221/2009 (EMAS) con numero di iscrizione nell'elenco delle organizzazioni registrate a livello nazionale n. IT-001814. Ciò rileva, oltre che per la verifica dello stato di applicazione delle BATC di cui si è ampiamente discusso in narrativa, anche ai fini della cadenza con cui sarà effettuato il riesame con valenza di rinnovo periodico disposto ai sensi dell'art. 29 *octies* del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. che nel caso di specie verrà disposto decorsi sedici anni dalla data di emanazione del presente provvedimento;

RILEVATO inoltre che:

- il procedimento di riesame viene concluso nel rispetto dei termini previsti dall'art. 29 *octies* del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. pari a 150 giorni a decorrere dalla data di avvio da parte dell'Autorità Competente, al netto delle sospensioni previste dalla normativa vigente;
- il rilascio del presente provvedimento avviene nel rispetto della cronologia di trattazione delle pratiche. Ai fini dell'adozione del presente provvedimento, e con riferimento ai procedimenti sopra indicati, non sono emerse situazioni anche potenziali di conflitto di interesse di qualsiasi natura sia di fatto che di diritto;
- il presente provvedimento, in qualità di determinazione motivata di conclusione del

procedimento prevista dall'art. 14 bis comma 6 della L. 241/90 e s.m.i. sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti o comunque chiamate a partecipare ma risultate assenti alla seduta di Conferenza.

RITENUTO pertanto di:

- aggiornare in esito al procedimento di riesame, avviato con nota del 12/12/2018 di prot. C.M.T. n. 140364, l'AIA attualmente in capo alla Società BI.VI. S.r.l. da ultimo rinnovata con D.D. n. 92-26625 del 2/7/2013 e s.m.i. e relativa all'installazione di Via Cuneo 1 a La Loggia;
- dare atto che dall'esame dello stato di applicazione delle BAT Conclusions, non sono necessari adeguamenti, per quanto applicabile alle attività dell'installazione;
- accogliere in parte, per le motivazioni esposte in narrativa, le richieste di modifica proposte da BI.VI. S.r.l. in sede di riesame che vengono rese parte integrante del provvedimento;
- stabilire che il presente provvedimento sostituisce, ai sensi dell'art. 29 *quater* comma 11 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. le autorizzazioni riportate in dettaglio al punto 4 del dispositivo;
- aggiornare per le motivazioni esposte in premessa, le condizioni e prescrizioni cui il gestore dovrà attenersi nell'esercizio dell'attività autorizzata elencate in dettaglio nell'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
- stabilire i livelli di emissione dell'installazione per le varie matrici ambientali ed individuare le modalità di controllo di tali emissioni, la metodologia e la frequenza della loro misurazione da parte del gestore (monitoraggi e autocontrolli) e le modalità e le frequenze dei controlli programmati da parte di ARPA di cui all'art. 29 *decies* comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- individuare le modalità e la frequenza di comunicazione dei dati relativi alle emissioni dell'installazione anche ai fini della loro messa a disposizione del pubblico come disposto all'art. 29 *decies* comma 2 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- stabilire le misure relative alle condizioni diverse dal normale esercizio dell'installazione richiamate nelle singole sezioni dell'allegato che costituisce parte integrante della presente determinazione;

VISTI:

- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i, in particolare la parte II titolo IIIbis in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale e la parte IV in materia di gestione rifiuti;
- la legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, Province, sulle unioni e fusioni di Comuni" così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- la Legge Regionale 44/2000 di delega alle Province delle competenze per il rilascio delle autorizzazioni in materia ambientale;

- l'art. 48 dello Statuto Metropolitano;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano;

DETERMINA:

1. di aggiornare in esito al procedimento di riesame, avviato con nota del 12/12/2018 di prot. C.M.T. n. 140364, l'AIA attualmente in capo alla Società BI.VI. S.r.l. da ultimo rinnovata con D.D. n. 92-26625 del 2/7/2013 e s.m.i. e relativa all'installazione di Via Cuneo 1 a La Loggia;
2. di dare atto che dall'esame dello stato di applicazione delle BAT Conclusions, non sono necessari adeguamenti, per quanto applicabile alle attività dell'installazione;
3. di accogliere in parte, per le motivazioni esposte in narrativa, le richieste di modifica proposte da BI.VI. S.r.l. in sede di riesame che vengono rese parte integrante del provvedimento;
4. di stabilire che il presente provvedimento sostituisce, ai sensi dell'art. 29 *quater* comma 11 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. le seguenti autorizzazioni:
 - autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. per l'esercizio dell'attività di stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi di cui ai punti **D15** ed **R13** degli allegati B e C alla parte IV del medesimo decreto e operazioni accessorie di cui ai punti **D13**, **D14** ed **R12** dei medesimi allegati;
 - autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. all'esercizio dell'attività di trattamento chimico fisico di rifiuti pericolosi e non pericolosi di cui al punto **D9** dell'allegato B alla parte IV del medesimo decreto;
 - autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. per le emissioni in atmosfera;
 - autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. per lo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura. Il Piano di Prevenzione e Gestione delle Acque Meteoriche redatto ai sensi del Regolamento Regionale 1/R del 20/2/2006 ed approvato con D.D. n. 163-782819 del 11/7/2007 è interamente confermato con il presente provvedimento;
5. di aggiornare per le motivazioni esposte in premessa, le condizioni e prescrizioni cui il gestore dovrà attenersi nell'esercizio dell'attività autorizzata elencate in dettaglio nell'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
6. di stabilire i livelli di emissione dell'installazione per le varie matrici ambientali ed individuare le modalità di controllo di tali emissioni, la metodologia e la frequenza della loro misurazione da parte del gestore (monitoraggi e autocontrolli) e le modalità e le frequenze dei controlli programmati da parte di ARPA di cui all'art. 29 *decies* comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
7. di individuare le modalità e la frequenza di comunicazione dei dati relativi alle emissioni dell'installazione anche ai fini della loro messa a disposizione del pubblico come disposto all'art. 29 *decies* comma 2 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
8. di stabilire le misure relative alle condizioni diverse dal normale esercizio dell'installazione;
9. di disporre che, entro il termine di sessanta giorni a decorrere dalla data di ricevimento della

presente determinazione, vengano prestate le garanzie finanziarie dovute a copertura dell'attività di gestione rifiuti autorizzata con il presente provvedimento, con le modalità individuate dalla DGR 20-192 del 12/6/2000 e s.m.i. sulla base dei quantitativi riportati nell'apposita sezione dell'allegato che costituisce parte integrante del presente atto;

10. di dare atto che il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni riportate al precedente punto 4: il presente provvedimento non esonera il gestore dall'obbligo di conseguire gli altri atti necessari per l'esercizio dell'attività autorizzata e dagli adempimenti previsti dalla vigente normativa ed alla stessa applicabile;

11. di stabilire che in caso di violazioni alle prescrizioni riportate nella presente determinazione, si procederà all'adozione dei provvedimenti previsti all'art. 29 *decies* comma 9 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. ed altri previsti dalla normativa vigente, impregiudicate le ulteriori sanzioni di legge. In particolare è facoltà dell'Autorità Competente rivalutare le condizioni e le prescrizioni riportate nel presente provvedimento qualora necessario;

12. di disporre che, ai sensi dell'art. 29 *octies* del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., il riesame avente valenza di rinnovo periodico della presente autorizzazione sarà disposto dall'Autorità Competente decorsi sedici anni dall'ultimo riesame dell'AIA effettuato sull'intera installazione e, pertanto, entro sedici anni a decorrere dalla data di emanazione del presente provvedimento. Sono fatte salve le fattispecie di riesame disciplinate dal medesimo articolo.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso entro il termine perentorio di sessanta giorni a decorrere dalla data di ricevimento innanzi al TAR Piemonte.

L'allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante.

Il presente provvedimento non comportando spesa non assume rilevanza contabile.

Torino, 31/07/2019

RM/rpg

Il Dirigente della Direzione
(Dott. Guglielmo FILIPPINI)

SEZIONE 1

1.1) DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO E MODALITÀ DI STOCCAGGIO E TRATTAMENTO

Si riporta nel seguito una descrizione sintetica delle principali sezioni di cui è costituito l'impianto descritte nel dettaglio nella relazione tecnica trasmessa in occasione del presente riesame.

L'impianto è costituito da un capannone situato in Via Cuneo 1, dalle aree esterne dello stesso, dall'area di servizio costituita dal piazzale esterno del complesso di Via Dante 36 e si articola nelle zone di stoccaggio e trattamento di seguito riportate. Al civico di Via Cuneo 4 è ubicato un altro capannone ad uso BI.VI. s.r.l., che è adibito a magazzino e che non è oggetto dell'attività autorizzata dal presente provvedimento.

1.1.1) AREE DI STOCCAGGIO

➤ ZONA A

Situata nel locale seminterrato, consiste in otto serbatoi cilindrici fissi da **9m³** collocati in tre bacini di contenimento di cui 2 contenenti 3 serbatoi e uno contenente 2 serbatoi, aventi le caratteristiche descritte nella documentazione tecnica allegata alla comunicazione del 10/10/2014 di prot. n. 27/E/MG/14 così come successivamente integrata dalla nota del 17/12/2014 di prot. 30/E/MG/14.

Le emissioni derivanti dalle fasi di carico dei serbatoi sono collettate e trattate nell'impianto di abbattimento denominato E1 (vedi quadro emissioni allegato al presente provvedimento).

I serbatoi sono utilizzati per lo stoccaggio delle tipologie di rifiuti indicati nella successiva tabella al punto 1.2) del presente allegato ed individuati nella medesima mediante il riscontro (X) nella colonna relativa all'area di stoccaggio A.

Le operazioni di carico dei rifiuti liquidi all'interno dei serbatoi avvengono tramite vasca di svuotamento taniche e/o sistema di pompaggio dedicato, mentre le operazioni di scarico dei rifiuti liquidi all'interno dei serbatoi avvengono tramite un pozzetto posizionato al pian terreno, all'interno del capannone o tramite tubazione collegabile direttamente ad autocisterna sul lato sud del cortile esterno del complesso.

➤ ZONA B

Tale area è situata sul soppalco lato EST. Tale area è destinata allo stoccaggio di Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche ed altri rifiuti metallici.

➤ ZONA C

Consiste in una parte dell'area esterna al capannone industriale di Via Cuneo 1 e una parte del piazzale antistante l'ingresso al complesso ed è destinata a ospitare i rifiuti sanitari all'interno di:

- nr. 2 rimorchi e/o semirimorchi pari a un massimo di 360 m³ complessivi (circa 90 m³ cadauno) nell'area esterna al capannone di Via Cuneo 1;
- nr. 3 rimorchi e/o semirimorchi pari a un massimo di 180 m³ complessivi (circa 90 m³ cadauno) nel piazzale antistante l'ingresso al complesso di via Cuneo 1;

Tutti i rifiuti collocati in zona C indipendentemente dalla loro collocazione su veicoli in partenza o meno devono rientrare nella capacità complessiva autorizzata.

➤ ZONA D

Consiste in 4 sottozone distinte per collocazione:

- scaffalatura metallica a 4 piani e 7 campate addossata alla muratura di tamponamento del capannone;
- nuova scaffalatura metallica a 3 piani e 3 campate avente ogni ripiano dotato di bacino di contenimento opportunamente dimensionato per lo stoccaggio di rifiuti liquidi;
- porzione di tettoia esterna;
- porzione interna del capannone (rifiuti collocati a terra).

I rifiuti liquidi conferiti in taniche e/o fusti e destinati allo stoccaggio nella zona D sono movimentati in gabbie mobili dotate di bacini “antigocciolamento” descritti nella nota di prot. 51/C/MG/10 (prot. prov.le n. 979067 del 2/12/2010). Lo stoccaggio dei rifiuti liquidi avviene in bacini di contenimento fissi (su scaffalatura) o mobili opportunamente dimensionati e univocamente identificati con apposite targhe.

➤ ZONA E

Consiste in una porzione della tettoia esterna al capannone industriale, chiaramente distinta mediante accorgimenti fisici e/o visivi dall’adiacente parte della zona D, ed è destinata all’immagazzinamento temporaneo di rifiuti non conformi e/o di rifiuti che devono per vari motivi essere analizzati e/o respinti (comprese le sorgenti orfane eventualmente ritrovate).

La zona E deve essere mantenuta a disposizione per tale utilizzo: sui rifiuti in essa presenti devono essere posizionate etichette che consentano di individuarne lo stato di accettazione, verifica e/o conformità. La presenza contemporanea di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo e altri rifiuti deve, per quanto possibile, essere evitata e in ogni caso limitata a tempi minimi. Il sistema di tracciabilità dei rifiuti presente presso l’impianto dovrà garantire l’individuazione delle partite di rifiuti transitate nella zona E.

La zona E non è indicata nell’elenco dei codici CER in quanto potenzialmente destinata ad ospitare, temporaneamente, tutte le tipologie di rifiuti conferibili all’impianto nonché eventuali partite di rifiuti da respingere in quanto il loro ingresso in impianto non è autorizzato.

➤ ZONA F

Consiste in 5 cassoni da 30 m³ collocati nell’area esterna individuata nella planimetria “Zone di stoccaggio impianto BIVI” datata 30/1/2019 e trasmessa in allegato alla domanda di riesame del 8/2/2019. Tale zona è destinata allo stoccaggio di rifiuti solidi ingombranti non pericolosi e di rifiuti costituiti da materiali da costruzione contenenti amianto opportunamente condizionati.

Eventuali cassoni vuoti dovranno essere opportunamente identificati come tali mediante opportuna cartellonistica.

➤ ZONA G

Consiste in due ripiani al piano terra della scaffalatura metallica a 4 piani e 7 campate addossata alla muratura di tamponamento del capannone. Tale zona è destinata allo stoccaggio di rifiuti costituiti o contenenti PCB. Qualora in impianto non siano presenti tali tipologie di rifiuti la zona G, può essere utilizzata come estensione della zona D, ospitando rifiuti normalmente destinati a tale zona.

In caso di ritiro di quantitativi, anche minimi, di rifiuti contenenti o costituiti da PCB l'azienda deve preventivamente rimuovere tutte le altre tipologie di rifiuti eventualmente stoccate nella zona G. Non è inoltre consentito l'utilizzo delle zone di servizio, nel seguito descritte, per lo stoccaggio di rifiuti costituiti o contenenti PCB, pertanto il ritiro di tali rifiuti è vincolato alla disponibilità, in esclusiva, della zona G.

➤ ZONA H

Consiste in un ripiano al piano terra della scaffalatura metallica a 4 piani e 7 campate addossata alla muratura di tamponamento del capannone. Tale zona, dotata di bacino di contenimento dedicato, è destinata allo stoccaggio dei rifiuti appartenenti alla categoria oli.

➤ ZONA I

È situata nel piazzale del complesso di Via Dante 36 ed è destinata a ospitare i rifiuti sanitari e altri rifiuti all'interno di 6 rimorchi e/o semirimorchi pari a un massimo di 540 m³ complessivi (circa 90 m³ cadauno) nel piazzale del complesso di via Dante 36, parcheggiati in attesa di ritiro da parte del trasportatore. Esclusivamente nelle situazioni di emergenza individuate alla sezione 6, possono essere aggiunti altri 2 rimorchi o semirimorchi alle condizioni ivi riportate.

➤ ZONA M

Consiste in due ripiani al piano terra della scaffalatura metallica a 4 piani e 7 campate addossata alla muratura di tamponamento del capannone. Tale zona è destinata allo stoccaggio di Mercurio metallico. Qualora in impianto non sia presente tale tipologia di rifiuto, la zona M può essere utilizzata come estensione della zona D, ospitando rifiuti normalmente destinati a tale zona.

➤ ZONA S

È situata sul soppalco ed è destinata allo stoccaggio di rifiuti liquidi miscelabili o destinati all'impianto di trattamento.

➤ ZONA DI SERVIZIO 1

È situata all'interno del capannone ed è destinata allo stoccaggio temporaneo dei rifiuti in attesa delle operazioni di accettazione quali scarico, pesatura, etichettatura, etc. I rifiuti in tale area possono rimanere in deposito per un tempo massimo di 2 giorni lavorativi e devono essere gestiti in modo tale che per ogni partita sia sempre possibile risalire ai relativi documenti di trasporto o di carico/scarico.

➤ ZONA DI SERVIZIO 2

È situata all'interno del capannone ed è destinata all'immagazzinamento temporaneo dei rifiuti in attesa delle operazioni di accettazione quali pesatura, etichettatura e successivo svuotamento nei serbatoi della zona A. I rifiuti in tale area possono rimanere in deposito per un tempo massimo di 2 giorni lavorativi e devono essere gestiti in modo tale che sia sempre possibile risalire per ogni partita ai relativi documenti di trasporto o di carico/scarico. In prossimità della zona di servizio 2 è collocata una postazione attrezzata per il lavaggio taniche e piccoli contenitori da laboratorio.

➤ ZONA DI SERVIZIO 3

È situata all'interno del capannone ed è destinata allo stoccaggio dei rifiuti liquidi potenzialmente trattabili ma che in via cautelativa prima di essere trattati nell'impianto chimico fisico necessitano di analisi di laboratorio. Tale area è dotata di idoneo bacino di contenimento grigliato. Nei pressi

del bacino di contenimento sono inoltre posizionati una barriera per liquidi (diga mobile di contenimento in poliuretano flessibile) e un kit di pronto intervento da utilizzare in caso di sversamenti accidentali. I rifiuti possono rimanere in deposito in tale area per un tempo massimo di 5 giorni lavorativi e successivamente essere inviati al trattamento o miscelati per il successivo avvio a termodistruzione, a seconda dell'esito delle analisi.

Al piano terreno del capannone in un apposito locale si trova l'area di trattamento reflui, in cui sono collocati gli impianti nel seguito descritti. È inoltre presente un soppalco su cui è collocato il serbatoio di processo dei trattamenti.

1.2) IMPIANTO DI TRATTAMENTO

L'impianto si compone di cinque sezioni, descritte sinteticamente nel seguito.

Sezione 1 - Stoccaggio e accumulo rifiuti.

Dopo la fase di accettazione, i rifiuti liquidi trattabili vengono accumulati in tre degli otto serbatoi collocati nella zona A e nel serbatoio posto nella zona S. Tali serbatoi consentono l'equalizzazione e l'omogeneizzazione dei rifiuti, favorendo la riduzione di eventuali picchi di concentrazione.

Sezione 2 – Coagulazione e flocculazione.

Consiste in due vasche poste in serie. Nella prima vasca avviene il dosaggio stechiometrico di cloruro ferrico, nella seconda viene effettuata la basificazione con calce o soda, sotto controllo del pH, e la flocculazione tramite dosaggio di polielettrolita.

Sezione 2a – Sedimentazione.

Dopo la flocculazione i reflui confluiscono in un sedimentatore statico a fondo conico. I fanghi convergono verso il fondo mentre le acque chiarificate, attraverso la bocca di lupo, confluiscono alla sezione di neutralizzazione.

Sezione 2b – Neutralizzazione.

Le acque chiarificate vengono sottoposte a regolazione del pH tramite aggiunta di acido solforico.

Sezione 3 – Filtrazione a carboni attivi.

Le acque in uscita dalla fase di neutralizzazione confluiscono per gravità in un filtro a carboni attivi.

Sezione 4 – Disidratazione fanghi.

I fanghi derivanti dal processo sono prelevati tramite un'elettropompa ed avviati ad una filtropressa posizionata al piano terra.

Sezione 5 – Accumulo acque di scarico.

Una volta terminato il trattamento i reflui vengono preventivamente stoccati in sei serbatoi di accumulo, collegati a due a due, per l'effettuazione della verifica della loro idoneità allo scarico in fognatura. Nel caso in cui vengano riscontrate non conformità i reflui sono ritrattati o avviati a smaltimento come rifiuti liquidi. Il liquido che risulta conforme ai parametri di scarico, invece, viene scaricato in pubblica fognatura.

1.2) TIPOLOGIE DI RIFIUTI

Nella tabella che segue sono elencate le tipologie di rifiuti per le quali è ammesso il conferimento in impianto e le operazioni di gestione rifiuti autorizzate con riferimento agli allegati B e C alla parte IV del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.:

D9 – trattamento fisico-chimico di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi;

D15 – deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14;

R13 – messa in riserva prima di una delle operazioni da R1 a R12;

D13 – raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12;

D14 – ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13;

R12 – scambio di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R1 a R11.

In particolare le operazioni **D13** ed **R12**, così come previsto alla nota 2 dell'allegato B alla parte IV del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. ed alla nota 7 all'allegato C alla parte IV del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., identificano le seguenti operazioni:

- miscelazione di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi e di rifiuti pericolosi aventi diverse caratteristiche di pericolo tra di loro, in deroga al generale divieto di cui all'art. 187 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.. La miscelazione consiste in un'attività che attraverso l'unione di rifiuti reciprocamente compatibili permette l'ottenimento di un lotto di materiale con caratteristiche omogenee e conformi ai criteri di accettabilità dell'impianto di destinazione finale. Il miscelato può avere composizione media diversa rispetto a ciascuna delle sue componenti, ma complessivamente sarà formato dagli stessi costituenti di partenza, sia pur in percentuali rideterminate in ragione delle proporzioni con cui sono stati uniti.

- cernita, riduzione volumetrica (compattazione), separazione di frazioni merceologiche differenti (ad. es. separazione degli imballaggi), separazione di frazioni per ottimizzare le successive operazioni di smaltimento/recupero.

L'operazione **D14** identifica, invece, l'attività di riconfezionamento, reimballaggio e/o ricondizionamento ai fini dell'ottimizzazione della fase di trasporto, in cui i singoli rifiuti accorpati mantengono la loro individualità, senza modifica della composizione o delle loro caratteristiche fisico chimiche, e mantenendo i codici CER dei singoli lotti.

In tabella le operazioni di gestione rifiuti cui ogni singola tipologia può essere sottoposta sono indicate con una **X** nella colonna relativa al singolo codice operazione. Per colonne relative alle operazioni **R12** e **D13** vale quanto segue:

- se nella colonna è riportata una **X**, significa che il rifiuto può essere sottoposto a miscelazione nei serbatoi di cui alla zona A e alla zona S;

- se nella colonna è riportato un numero significa che il rifiuto può essere sottoposto a miscelazione con rifiuti appartenenti allo stesso gruppo e/o ad altre operazioni accessorie come di seguito riportato

CER	Descrizione	Operazione						Area di stoccaggio									
		R13	D15	D14	R12	D13	D9	A	B	C	D	F	G	H	I	M	S
010412	sterili e altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alle voci 01 04 07 e 01 04 11	X	X	X	X	X	X	X				X					X
010413	rifiuti prodotti dal taglio e dalla segazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	X	X	X							X						
010505	* fanghi di perforazione e rifiuti contenenti petrolio	X	X	X							X						
010506	* fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X	X		X			X						X
010508	fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06	X	X	X							X						
020101	fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia	X	X	X							X						
020104	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	X	X	X	1,7	1,7					X	X			X		
020108	* rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X	X		X			X						X
020109	rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 02 01 08	X	X	X	X	X	X	X			X						X
020110	rifiuti metallici	X	X	X	7	7			X		X	X					
020201	fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia	X	X	X							X						
020203	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	X	X	X	X	X		X			X						X
020301	fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione	X	X	X							X						
020303	rifiuti prodotti dall'estrazione tramite solvente	X	X	X							X						
020304	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	X	X	X	X	X	X	X			X						X
020305	fanghi da trattamento sul posto degli effluenti	X	X	X							X						
020403	fanghi da trattamento sul posto degli effluenti	X	X	X							X						
020501	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	X	X	X							X						
020502	fanghi da trattamento sul posto degli effluenti	X	X	X							X						
020701	rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima	X	X	X	X	X		X			X						X
020702	rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche	X	X	X	X	X	X	X			X						X

CER	Descrizione	Operazione						Area di stoccaggio										
		R13	D15	D14	R12	D13	D9	A	B	C	D	F	G	H	I	M	S	
020703	rifiuti prodotti dai trattamenti chimici	X	X	X	X	X	X	X				X						X
020704	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	X	X	X								X						
030104	* segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci contenenti sostanze pericolose	X	X	X								X						
030105	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04	X	X	X								X						
030201	* preservanti del legno contenenti composti organici non alogenati	X	X	X								X						
030302	fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor)	X	X	X								X						
030309	fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio	X	X	X								X						
030311	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10	X	X	X	X	X	X	X				X						X
040101	carniccio e frammenti di calce	X	X	X								X						
040102	rifiuti di calcinazione	X	X	X								X						
040103	* bagni di sgrassatura esauriti contenenti solventi senza fase liquida	X	X	X								X						
040105	liquido di concia non contenente cromo	X	X	X								X						
040209	rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)	X	X	X								X						
040214	* rifiuti provenienti da operazioni di finitura, contenenti solventi organici	X	X	X								X						
040215	rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 14	X	X	X								X						
040216	* tinture e pigmenti contenenti sostanze pericolose	X	X	X								X						
040217	tinture e pigmenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 16	X	X	X								X						
040219	* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X	X		X				X						X
040220	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 19	X	X	X	X	X		X				X						X
050102	* fanghi da processi di dissalazione	X	X	X	X	X		X				X						X
050113	fanghi residui dell'acqua di alimentazione delle caldaie	X	X	X								X						
050114	rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento	X	X	X								X						
050116	rifiuti contenenti zolfo prodotti dalla desolforizzazione del petrolio	X	X	X								X						

CER	Descrizione	Operazione						Area di stoccaggio										
		R13	D15	D14	R12	D13	D9	A	B	C	D	F	G	H	I	M	S	
050604	rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento	X	X	X								X						
060101	* acido solforico e acido solforoso	X	X	X								X						
060102	* acido cloridrico	X	X	X								X						
060103	* acido fluoridrico	X	X	X								X						
060104	* acido fosforico e fosforoso	X	X	X								X						
060105	* acido nitrico e acido nitroso	X	X	X								X						
060106	* altri acidi	X	X	X	X	X		X				X						X
060199	rifiuti non altrimenti specificati	X	X	X								X						
060201	* idrossido di calcio	X	X	X	X	X		X				X						X
060203	* idrossido di ammonio	X	X	X	X	X		X				X						X
060204	* idrossido di sodio e di potassio	X	X	X	X	X		X				X						X
060205	* altre basi	X	X	X	X	X		X				X						X
060299	rifiuti non specificati altrimenti	X	X	X								X						
060311	* sali e loro soluzioni, contenenti cianuri	X	X	X								X						
060313	* sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti	X	X	X	X	X		X				X						X
060314	sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 06 03 11 e 06 03 13	X	X	X	X	X	X	X				X						X
060315	* ossidi metallici contenenti metalli pesanti	X	X	X								X						
060316	ossidi metallici, diversi da quelli di cui alla voce 06 03 15	X	X	X								X						
060399	rifiuti non specificati altrimenti	X	X	X								X						
060404	* rifiuti contenenti mercurio	X	X	X	X	X		X				X						X
060405	* rifiuti contenenti altri metalli pesanti	X	X	X	X	X		X				X						X
060499	rifiuti non specificati altrimenti	X	X	X								X						
060502	* fanghi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, contenenti sostanze pericolose	X	X	X								X						
060503	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 06 05 02	X	X	X								X						
060702	* carbone attivato dalla produzione di cloro	X	X	X								X						
060703	* fanghi di solfati di bario, contenenti mercurio	X	X	X								X						

CER	Descrizione	Operazione						Area di stoccaggio									
		R13	D15	D14	R12	D13	D9	A	B	C	D	F	G	H	I	M	S
060704	* soluzioni ed acidi, ad esempio acido di contatto	X	X	X							X						
060903	* rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio contenenti o contaminati da sostanze pericolose	X	X	X							X						
060904	rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio, diversi da quelli di cui alla voce 06 09 03	X	X	X							X						
061301	* prodotti fitosanitari, agenti conservativi del legno ed altri biocidi inorganici	X	X	X							X						
061302	* carbone attivo esaurito (tranne 06 07 02)	X	X	X							X						
061303	nerofumo	X	X	X							X						
061304	* rifiuti derivanti dai processi di lavorazione dell'amianto	X	X	X							X						
061305	* Fuliggine	X	X	X							X						
070101	* soluzioni acquose di lavaggio e acque madri	X	X	X	X	X	X	X			X						X
070103	* solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri	X	X	X	X	X	X	X			X						X
070104	* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri	X	X	X	X	X	X	X			X						X
070107	* fondi e residui di reazione, alogenati	X	X	X	X	X		X			X						X
070108	* altri fondi e residui di reazione	X	X	X	X	X		X			X						X
070109	* residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati	X	X	X							X						
070110	* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	X	X	X							X						
070111	* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	X	X	X							X						
070112	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 01 11	X	X	X							X						
070201	* soluzioni acquose di lavaggio e acque madri	X	X	X	X	X	X	X			X						X
070203	* solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri	X	X	X	X	X	X	X			X						X
070204	* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri	X	X	X	X	X	X	X			X						X
070207	* fondi e residui di reazione, alogenati	X	X	X	X	X		X			X						X
070208	* altri fondi e residui di reazione	X	X	X	X	X		X			X						X
070209	* residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati	X	X	X							X						

CER	Descrizione	Operazione						Area di stoccaggio									
		R13	D15	D14	R12	D13	D9	A	B	C	D	F	G	H	I	M	S
070210	* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	X	X	X							X						
070211	* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	X	X	X							X						
070212	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 11	X	X	X							X						
070214	* rifiuti prodotti da additivi, contenenti sostanze pericolose	X	X	X							X						
070301	* soluzioni acquose di lavaggio e acque madri	X	X	X	X	X	X	X			X						X
070303	* solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri	X	X	X	X	X	X	X			X						X
070304	* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri	X	X	X	X	X	X	X			X						X
070307	* fondi e residui di reazione, alogenati	X	X	X							X						
070308	* altri fondi e residui di reazione	X	X	X	X	X		X			X						X
070309	* residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati	X	X	X							X						
070310	* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	X	X	X							X						
070401	* soluzioni acquose di lavaggio e acque madri	X	X	X	X	X	X	X			X						X
070403	* solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri	X	X	X	X	X	X	X			X						X
070404	* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri	X	X	X	X	X	X	X			X						X
070408	* altri fondi e residui di reazione	X	X	X	X	X		X			X						X
070409	* residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati	X	X	X							X						
070410	* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	X	X	X							X						
070411	* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X	X		X			X						X
070412	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 04 11	X	X	X	X	X	X	X			X						X
070501	* soluzioni acquose di lavaggio e acque madri	X	X	X	X	X	X	X			X						X
070503	* solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri	X	X	X	X	X	X	X			X						X
070504	* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri	X	X	X	X	X	X	X			X						X
070507	* fondi e residui di reazione, alogenati	X	X	X	X	X		X			X						X
070508	* altri fondi e residui di reazione	X	X	X	X	X		X			X						X

CER	Descrizione	Operazione						Area di stoccaggio									
		R13	D15	D14	R12	D13	D9	A	B	C	D	F	G	H	I	M	S
070509	* residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati	X	X	X							X						
070510	* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	X	X	X							X						
070513	* rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose	X	X	X							X						
070514	rifiuti solidi diversi da quelli di cui alla voce 07 05 13	X	X	X							X						
070599	rifiuti non specificati altrimenti	X	X	X	X	X	X	X			X						X
070601	* soluzioni acquose di lavaggio e acque madri	X	X	X	X	X	X	X			X						X
070603	* solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri	X	X	X	X	X	X	X			X						X
070604	* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri	X	X	X	X	X	X	X			X						X
070607	* fondi e residui di reazione, alogenati	X	X	X	X	X		X			X						X
070608	* altri fondi e residui di reazione	X	X	X	X	X		X			X						X
070609	* residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati	X	X	X							X						
070610	* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	X	X	X							X						
070611	* fanghi prodotti dal trattamento in loco di effluenti contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X	X		X			X						X
070612	fanghi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11	X	X	X	X	X	X	X			X						X
070699	rifiuti non specificati altrimenti	X	X	X	X	X	X	X			X						X
070701	* soluzioni acquose di lavaggio e acque madri	X	X	X	X	X	X	X			X						X
070703	* solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri	X	X	X	X	X	X	X			X						X
070704	* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri	X	X	X	X	X	X	X			X						X
070708	* altri residui di distillazione e residui di reazione	X	X	X	X	X		X			X						X
070709	* residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati	X	X	X							X						
070710	* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	X	X	X							X						
070711	* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X	X		X			X						X
070712	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 07 11	X	X	X	X	X	X	X			X						X
080111	* pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze	X	X	X	6	6					X						

CER	Descrizione	Operazione						Area di stoccaggio									
		R13	D15	D14	R12	D13	D9	A	B	C	D	F	G	H	I	M	S
	pericolose																
080112	pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11	X	X	X	6	6					X						
080115	* fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	X	X	X							X						
080116	fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 15	X	X	X							X						
080117	* fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	X	X	X							X						
080118	fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 17	X	X	X							X						
080119	* sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	X	X	X	X	X	X	X			X						X
080120	sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 19	X	X	X	X	X	X	X			X						X
080121	* residui di pittura o di sverniciatori	X	X	X							X						
080201	polveri di scarti di rivestimenti	X	X	X							X						
080202	fanghi acquosi contenenti materiali ceramici	X	X	X	X	X	X	X			X						X
080203	sospensioni acquose contenenti materiali ceramici	X	X	X	X	X	X	X			X						X
080308	rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro	X	X	X	X	X	X	X			X						X
080312	* scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X	X	X	X			X						X
080313	scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 12	X	X	X	X	X	X	X			X						X
080314	* fanghi di inchiostro, contenenti sostanze pericolose	X	X	X							X						
080315	fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 14	X	X	X							X						
080316	* residui di soluzioni per incisione	X	X	X	X	X	X	X			X						X
080317	* toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose	X	X	X							X						
080318	toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17	X	X	X							X						
080409	* adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	X	X	X	X	X	X	X			X						X

CER	Descrizione	Operazione						Area di stoccaggio									
		R13	D15	D14	R12	D13	D9	A	B	C	D	F	G	H	I	M	S
080410	adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 09	X	X	X	X	X	X	X				X					X
080411	* fanghi di adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	X	X	X								X					
080412	fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 11	X	X	X								X					
080413	* fanghi acquosi contenenti adesivi o sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	X	X	X	X	X		X			X						X
080414	fanghi acquosi contenenti adesivi o sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 13	X	X	X	X	X	X	X			X						X
080415	* rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi o sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	X	X	X	X	X	X	X			X						X
080416	rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi o sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 15	X	X	X	X	X	X	X			X						X
080501	* isocianati di scarto	X	X	X							X						
090101	* soluzioni di sviluppo e soluzioni attivanti a base acquosa	X	X	X	X	X	X	X			X						X
090102	* soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa	X	X	X	X	X	X	X			X						X
090103	* soluzioni di sviluppo a base di solventi	X	X	X	X	X	X	X			X						X
090104	* soluzioni di fissaggio	X	X	X	X	X	X	X			X						X
090105	* soluzioni di lavaggio e di lavaggio del fissatore	X	X	X	X	X	X	X			X						X
090107	pellicole e carta per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento	X	X	X	8	8	X				X	X			X		
090108	pellicole e carta per fotografia, non contenenti argento o composti dell'argento	X	X	X	8	8					X	X			X		
090111	* macchine fotografiche monouso contenenti batterie incluse nelle voci 16 06 01, 16 06 02 o 16 06 03	X	X	X							X						
090112	macchine fotografiche monouso diverse da quelle di cui alla voce 09 01 11	X	X	X							X	X					
100101	ceneri pesanti, fanghi e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04)	X	X	X							X						
100102	ceneri leggere di carbone	X	X	X							X						

CER	Descrizione	Operazione						Area di stoccaggio										
		R13	D15	D14	R12	D13	D9	A	B	C	D	F	G	H	I	M	S	
100103	ceneri leggere di torba e di legno non trattato	X	X	X								X						
100104	* ceneri leggere di olio combustibile e polveri di caldaia	X	X	X								X						
100107	rifiuti fangosi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolfurazione dei fumi	X	X	X	X	X	X	X				X						X
100113	* ceneri leggere prodotte da idrocarburi emulsionati usati come combustibile	X	X	X								X						
100114	* ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose	X	X	X								X						
100115	ceneri pesanti, fanghi e polveri di caldaia prodotti dal coincenerimento, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 04	X	X	X								X						
100116	* ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose	X	X	X								X						
100117	ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 16	X	X	X								X						
100118	* rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti sostanze pericolose	X	X	X								X						
100119	rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, diversi da quelli di cui alle voci 10 01 05, 10 01 07 e 10 01 18	X	X	X								X						
100120	* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X	X		X			X							X
100121	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 20	X	X	X	X	X		X			X							X
100122	* fanghi acquosi da operazioni di pulizia di caldaie, contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X	X		X			X							X
100123	fanghi acquosi da operazioni di pulizia di caldaie, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 22	X	X	X	X	X	X	X			X							X
100207	* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	X	X	X								X						
100208	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla	X	X	X								X						

CER	Descrizione	Operazione						Area di stoccaggio									
		R13	D15	D14	R12	D13	D9	A	B	C	D	F	G	H	I	M	S
	voce 10 02 07																
100210	scaglie di laminazione	X	X	X							X						
100215	altri fanghi e residui di filtrazione	X	X	X							X						
100308	* scorie saline della produzione secondaria	X	X	X							X						
100315	* schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose	X	X	X							X						
100316	scorie diverse da quelle di cui alla voce 10 03 15	X	X	X							X						
100319	* polveri dei gas di combustione contenenti sostanze pericolose	X	X	X							X						
100320	polveri di gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 03 19	X	X	X							X						
100401	* scorie della produzione primaria e secondaria	X	X	X							X						
100404	* polveri di gas di combustione	X	X	X							X						
100501	scorie della produzione primaria e secondaria	X	X	X							X						
100503	* polveri di gas di combustione	X	X	X							X						
100601	scorie della produzione primaria e secondaria	X	X	X							X						
100603	* polveri di gas di combustione	X	X	X							X						
100701	scorie della produzione primaria e secondaria	X	X	X							X						
100808	* scorie saline della produzione primaria e secondaria	X	X	X							X						
100809	altre scorie	X	X	X							X						
100815	* polveri dei gas di combustione contenenti sostanze pericolose	X	X	X							X						
100816	polveri di gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 08 15	X	X	X							X						
100817	* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento di fumi, contenenti sostanze pericolose	X	X	X							X						
100818	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento di fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 17	X	X	X							X						
100903	scorie di fusione	X	X	X							X						
100909	* polveri dei gas di combustione contenenti sostanze pericolose	X	X	X							X						
100910	polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 09	X	X	X							X						
100911	* altri particolati contenenti sostanze pericolose	X	X	X							X						

CER	Descrizione	Operazione						Area di stoccaggio									
		R13	D15	D14	R12	D13	D9	A	B	C	D	F	G	H	I	M	S
100912	altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 09 11	X	X	X							X						
101003	scorie di fusione	X	X	X							X						
101005	* forme e anime da fonderia inutilizzate, contenenti sostanze pericolose	X	X	X							X						
101006	forme e anime da fonderia inutilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 05	X	X	X							X						
101009	* polveri di gas di combustione contenenti sostanze pericolose	X	X	X							X						
101010	polveri di gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 09	X	X	X							X						
101011	* altri particolati contenenti sostanze pericolose	X	X	X							X						
101012	altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 10 11	X	X	X							X						
101103	scarti di materiali in fibra a base di vetro	X	X	X							X						
101105	particolato e polveri	X	X	X							X						
101109	* residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico, contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X	X		X			X						X
101110	residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico, diversi da quelle di cui alla voce 10 11 09	X	X	X	X	X	X	X			X						X
101111	* rifiuti di vetro in forma di particolato e polveri di vetro contenenti metalli pesanti (provenienti ad esempio da tubi a raggi catodici)	X	X	X							X						
101112	rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11	X	X	X	5	5					X	X					
101115	* rifiuti solidi prodotti dal trattamento di fumi, contenenti sostanze pericolose	X	X	X							X						
101116	rifiuti solidi prodotti dal trattamento di fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 15	X	X	X							X						
101117	* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	X	X	X							X						
101118	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 17	X	X	X							X						
101119	* rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, contenenti sostanze pericolose	X	X	X							X						

CER	Descrizione	Operazione						Area di stoccaggio									
		R13	D15	D14	R12	D13	D9	A	B	C	D	F	G	H	I	M	S
101120	rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 19	X	X	X							X						
101199	rifiuti non specificati altrimenti	X	X	X	X	X	X	X			X						X
101203	polveri e particolato	X	X	X							X						
101205	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	X	X	X							X						
101209	* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	X	X	X							X						
101210	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 12 09	X	X	X							X						
101213	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	X	X	X							X						
101304	rifiuti di calcinazione e di idratazione della calce	X	X	X							X						
101307	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	X	X	X							X						
101309	* rifiuti della fabbricazione di cemento-amianto, contenenti amianto	X	X	X							X						
101310	rifiuti della fabbricazione di cemento-amianto, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 09	X	X	X							X						
101312	* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	X	X	X							X						
101313	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 12	X	X	X							X						
101401	* rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti mercurio	X	X	X							X						
110105	* acidi di decappaggio	X	X	X	X	X		X			X						X
110106	* acidi non specificati altrimenti	X	X	X	X	X		X			X						X
110107	* basi di decappaggio	X	X	X	X	X		X			X						X
110108	* fanghi di fosfatazione	X	X	X	X	X		X			X						X
110109	* fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X	X		X			X						X
110110	fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 11 01 09	X	X	X	X	X	X	X			X						X
110111	* soluzioni acquose di risciacquo, contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X	X	X	X			X						X
110112	soluzioni acquose di risciacquo, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 11	X	X	X	X	X	X	X			X						X

CER	Descrizione	Operazione						Area di stoccaggio									
		R13	D15	D14	R12	D13	D9	A	B	C	D	F	G	H	I	M	S
110113	* rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X	X		X			X						X
110114	rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 11 01 13	X	X	X	X	X	X	X			X						X
110115	* eluati e fanghi di sistemi a membrana o sistemi a scambio ionico, contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X	X		X			X						X
110116	* resine a scambio ionico saturate o esaurite	X	X	X							X						
110198	* altri rifiuti contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X	X		X			X						X
110202	* rifiuti da processi idrometallurgici dello zinco (compresi jarosite, goethite)	X	X	X	X	X		X			X						X
110205	* rifiuti da processi idrometallurgici del rame, contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X	X		X			X						X
110206	rifiuti da processi idrometallurgici del rame, diversi da quelli della voce 11 02 05	X	X	X	X	X	X	X			X						X
110301	* rifiuti contenenti cianuro	X	X	X							X						
110501	zinco solido	X	X	X							X						
110502	ceneri di zinco	X	X	X							X						
110503	* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	X	X	X							X						
110504	* fondente esaurito	X	X	X							X						
120101	limatura e trucioli di metalli ferrosi	X	X	X							X						
120103	limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi	X	X	X							X						
120104	polveri e particolato di metalli non ferrosi	X	X	X							X						
120105	limatura e trucioli di materiali plastici	X	X	X							X						
120106	* oli minerali per macchinari, contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)	X	X	X										X			
120107	* oli minerali per macchinari, non contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)	X	X	X										X			
120108	* emulsioni e soluzioni per macchinari, contenenti alogeni	X	X	X										X			
120109	* emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni	X	X	X										X			
120110	* oli sintetici per macchinari	X	X	X										X			

CER	Descrizione	Operazione						Area di stoccaggio									
		R13	D15	D14	R12	D13	D9	A	B	C	D	F	G	H	I	M	S
120112	* cere e grassi esauriti	X	X	X								X					
120113	rifiuti di saldatura	X	X	X								X					
120114	* fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose	X	X	X								X					
120115	fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14	X	X	X								X					
120116	* residui di materiale di sabbiatura, contenente sostanze pericolose	X	X	X								X					
120117	residui di materiale di sabbiatura, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 16	X	X	X								X					
120118	* fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) contenenti oli	X	X	X								X					
120119	* oli per macchinari, facilmente biodegradabili	X	X	X										X			
120120	* corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, contenenti sostanze pericolose	X	X	X								X					
120121	corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20	X	X	X								X					
120199	rifiuti non specificati altrimenti	X	X	X								X					
120301	* soluzioni acquose di lavaggio	X	X	X	X	X	X	X				X					X
120302	* rifiuti prodotti da processi di sgrassatura a vapore	X	X	X	X	X	X	X				X					X
130101	* oli per circuiti idraulici contenenti PCB	X	X											X			
130104	* emulsioni clorate	X	X	X											X		
130105	* emulsioni non clorate	X	X	X											X		
130109	* oli minerali per circuiti idraulici, clorurati	X	X	X											X		
130110	* oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati	X	X	X											X		
130111	* oli sintetici per circuiti idraulici	X	X	X											X		
130112	* oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili	X	X	X											X		
130113	* altri oli per circuiti idraulici	X	X	X											X		
130204	* oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati	X	X	X											X		
130205	* oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati	X	X	X											X		
130206	* oli sintetici per motori, ingranaggi e lubrificazione	X	X	X											X		
130207	* oli per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabili	X	X	X											X		

CER	Descrizione	Operazione						Area di stoccaggio									
		R13	D15	D14	R12	D13	D9	A	B	C	D	F	G	H	I	M	S
130208	* altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione	X	X	X										X			
130301	* oli isolanti e oli termovettori, contenenti PCB	X	X									X					
130306	* oli isolanti e termovettori minerali clorurati, diversi da quelli di cui alla voce 13 03 01	X	X	X									X				
130307	* oli isolanti e termovettori minerali non clorurati	X	X	X									X				
130308	* oli sintetici isolanti e oli termovettori	X	X	X									X				
130309	* oli isolanti e oli termovettori, facilmente biodegradabili	X	X	X									X				
130310	* altri oli isolanti e oli termovettori	X	X	X									X				
130401	* oli di sentina da navigazione interna	X	X	X									X				
130402	* oli di sentina derivanti dalle fognature dei moli	X	X	X									X				
130403	* oli di sentina da un altro tipo di navigazione	X	X	X									X				
130501	* rifiuti solidi delle camere a sabbia e di prodotti di separazione olio/acqua	X	X	X							X						
130502	* fanghi di prodotti di separazione olio/acqua	X	X	X									X				
130503	* fanghi da collettori	X	X	X									X				
130506	* oli prodotti da separatori olio/acqua	X	X	X									X				
130507	* acque oleose prodotte da separatori olio/acqua	X	X	X									X				
130508	* miscugli di rifiuti prodotti da camere a sabbia e separatori olio/acqua	X	X	X									X				
130701	* olio combustibile e carburante diesel	X	X	X									X				
130702	* Benzina	X	X	X									X				
130703	* altri carburanti (comprese le miscele)	X	X	X									X				
130801	* fanghi e emulsioni da processi di dissalazione	X	X	X									X				
130802	* altre emulsioni	X	X	X									X				
140601	* clorofluorocarburi, HCFC, HFC	X	X	X							X						
140602	* altri solventi e miscele di solventi alogenati	X	X	X	X	X		X		X							X
140603	* altri solventi e miscele di solventi	X	X	X	X	X		X		X							X
140604	* fanghi o rifiuti solidi, contenenti solventi alogenati	X	X	X						X							
140605	* fanghi o rifiuti solidi, contenenti altri solventi	X	X	X						X							
150101	* imballaggi di carta e cartone	X	X	X	3,7	3,7					X	X					

CER	Descrizione	Operazione						Area di stoccaggio									
		R13	D15	D14	R12	D13	D9	A	B	C	D	F	G	H	I	M	S
150102	imballaggi di plastica	X	X	X	1,7	1,7					X	X			X		
150103	imballaggi in legno	X	X	X	4,7	4,7					X	X					
150104	imballaggi metallici	X	X	X	7	7					X	X					
150105	imballaggi compositi	X	X	X	7	7					X	X					
150106	imballaggi in materiali misti	X	X	X	1,3,4, 5,7	1,3,4,5 ,7					X	X					
150107	imballaggi di vetro	X	X	X	5	5					X	X					
150109	imballaggi in materia tessile	X	X	X	7	7					X	X					
150110	* imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	X	X	X	7	7					X	X			X		
150111	* imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi contenitori a pressione vuoti	X	X	X							X						
150202	* assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose	X	X	X							X				X		
150203	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02	X	X	X							X				X		
160103	pneumatici fuori uso	X	X	X							X	X					
160107	* filtri dell'olio	X	X	X										X			
160108	* Componenti contenenti mercurio	X	X	X							X						
160112	pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11	X	X	X							X						
160114	* liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X	X		X			X						X
160115	liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14	X	X	X	X	X	X	X			X						X
160119	Plastica	X	X	X	1,7	1,7					X	X			X		
160120	Vetro	X	X	X	5	5					X	X					
160209	* trasformatori e condensatori contenenti PCB	X	X										X				
160210	* apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse da quelle di cui alla voce 16 02 09	X	X										X				
160211	* apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC	X	X	X						X							

CER	Descrizione	Operazione						Area di stoccaggio									
		R13	D15	D14	R12	D13	D9	A	B	C	D	F	G	H	I	M	S
160212	* apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in fibre libere	X	X	X					X								
160213	* apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi (3) diversi da quelli di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 12	X	X	X					X								
160214	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13	X	X	X					X			X					
160215	* componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso	X	X	X					X								
160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15	X	X	X					X			X					
160303	* rifiuti inorganici contenenti sostanze pericolose	X	X	X							X						
160304	rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03	X	X	X							X						
160305	* rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose	X	X	X							X						
160306	rifiuti organici diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05	X	X	X	X	X	X	X			X						X
160307	* mercurio metallico	X	X	X												X	
160504	* gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose	X	X	X							X						
160505	gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 16 05 04	X	X	X							X						
160506	* sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio	X	X	X	9	9	X	X			X						X
160507	* sostanze chimiche inorganiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose	X	X	X	9	9	X	X			X						X
160508	* sostanze chimiche organiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose	X	X	X	9	9	X	X			X						X
160509	sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 16 05 06, 16 05 07 e 16 05 08	X	X	X	X	X	X	X			X						X
160601	* batterie al piombo	X	X	X							X						
160602	* batterie al nichel-cadmio	X	X	X							X						
160603	* batterie contenenti mercurio	X	X	X							X						
160604	batterie alcaline (tranne 16 06 03)	X	X	X							X						

CER	Descrizione	Operazione						Area di stoccaggio										
		R13	D15	D14	R12	D13	D9	A	B	C	D	F	G	H	I	M	S	
160605	altre batterie e accumulatori	X	X	X								X						
160606	* elettroliti di batterie e accumulatori, oggetto di raccolta differenziata	X	X	X	X	X		X			X							X
160901	* permanganati, ad esempio permanganato di potassio	X	X	X							X							
160902	* cromati, ad esempio cromato di potassio, dicromato di potassio o di sodio	X	X	X							X							
160903	* perossidi, ad esempio perossido d'idrogeno	X	X	X							X							
160904	* sostanze ossidanti non specificate altrimenti	X	X	X							X							
161001	* rifiuti liquidi acquosi, contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X	X	X	X			X							X
161002	rifiuti liquidi acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 01	X	X	X	X	X	X	X			X							X
161003	* concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X	X	X	X			X							X
161004	concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 03	X	X	X	X	X	X	X			X							X
161101	* rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti da processi metallurgici, contenenti sostanze pericolose	X	X	X							X							
161102	rivestimenti e materiali refrattari a base di carbonio provenienti da processi metallurgici, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01	X	X	X							X							
170103	mattonelle e ceramiche	X	X	X							X							
170201	Legno	X	X	X	4,7	4,7					X	X						
170202	Vetro	X	X	X	5	5					X	X						
170203	Plastica	X	X	X	1,7	1,7					X	X			X			
170204	* vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati	X	X	X							X							
170301	* Miscele bituminose contenenti catrame di carbone	X	X	X		X					X							
170302	Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01	X	X	X		X					X							
170401	rame, bronzo, ottone	X	X	X							X	X						
170402	Alluminio	X	X	X							X	X						
170403	Piombo	X	X	X							X	X						
170405	ferro e acciaio	X	X	X							X	X						
170407	metalli misti	X	X	X							X	X						

CER	Descrizione	Operazione						Area di stoccaggio									
		R13	D15	D14	R12	D13	D9	A	B	C	D	F	G	H	I	M	S
170411	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10	X	X	X								X	X				
170504	terre e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03	X	X	X								X					
170601	* materiali isolanti, contenenti amianto	X	X	X								X					
170603	* altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose	X	X	X								X	X				
170604	materiali isolanti, diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03	X	X	X								X					
170605	* materiali da costruzione contenenti amianto	X	X	X								X	X				
170802	materiali da costruzione a base di gesso, diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01	X	X	X			X					X					
170904	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03	X	X	X								X					
180101	oggetti da taglio (eccetto 18 01 03)	X	X	X								X	X			X	
180102	parti anatomiche ed organi incluse le sacche per il plasma e le riserve di sangue (tranne 18 01 03)	X	X									X				X	
180103	* rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni	X	X									X				X	
180104	rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici)	X	X	X								X	X			X	
180106	* sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X			X	X
180107	sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 01 06	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X			X	X
180108	* medicinali citotossici e citostatici	X	X	X								X	X			X	
180109	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 01 08	X	X	X	2	2						X	X			X	
180110	* rifiuti di amalgama prodotti da interventi odontoiatrici	X	X	X								X					
180201	oggetti da taglio (eccetto 18 02 02)	X	X	X								X	X			X	
180202	* rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni	X	X									X				X	
180203	rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni	X	X	X								X	X			X	

CER	Descrizione	Operazione						Area di stoccaggio										
		R13	D15	D14	R12	D13	D9	A	B	C	D	F	G	H	I	M	S	
180205	* sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X	X	X	X			X	X				X		X
180206	sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 02 05	X	X	X	X	X	X	X			X	X				X		X
180207	* medicinali citotossici e citostatici	X	X	X							X	X				X		
180208	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 02 07	X	X	X	2	2					X	X				X		
190105	* residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	X	X	X								X						
190106	* rifiuti liquidi acquosi prodotti dal trattamento dei fumi e altri rifiuti liquidi acquosi	X	X	X	X	X		X				X						X
190107	* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	X	X	X								X						
190110	* carbone attivo esaurito prodotto dal trattamento dei fumi	X	X	X								X						
190111	* ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose	X	X	X								X						
190112	ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 11	X	X	X								X						
190113	* ceneri leggere, contenenti sostanze pericolose	X	X	X								X						
190114	ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 13	X	X	X								X						
190115	* polveri di caldaia, contenenti sostanze pericolose	X	X	X								X						
190116	polveri di caldaia, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 15	X	X	X								X						
190119	sabbie dei reattori a letto fluidizzato	X	X	X								X						
190203	rifiuti premiscelati composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi	X	X	X								X						
190204	* Rifiuti premiscelati contenenti almeno un rifiuto pericoloso	X	X	X								X						
190205	* fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X	X		X				X						X
190206	fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19 02 05	X	X	X	X	X		X				X						X
190402	* ceneri leggere ed altri rifiuti dal trattamento dei fumi	X	X	X								X						
190603	liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani	X	X	X	X	X		X				X						X
190604	digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani	X	X	X	X	X		X				X						X
190802	rifiuti da dissabbiamento	X	X	X	X	X		X				X						X
190806	* resine a scambio ionico saturate o esaurite	X	X	X								X						
190807	* soluzioni e fanghi di rigenerazione degli scambiatori di ioni	X	X	X	X	X		X				X						X

CER	Descrizione	Operazione						Area di stoccaggio									
		R13	D15	D14	R12	D13	D9	A	B	C	D	F	G	H	I	M	S
190811	* fanghi prodotti dal trattamento biologico di acque reflue industriali, contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X	X		X			X						X
190812	fanghi prodotti dal trattamento biologico di acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11	X	X	X	X	X		X			X						X
190813	* fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti di acque reflue industriali	X	X	X	X	X		X			X						X
190814	fanghi prodotti da altri trattamenti di acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13	X	X	X	X	X		X			X						X
190901	rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari	X	X	X							X						
190902	fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua	X	X	X	X	X		X			X						X
190903	fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione	X	X	X	X	X		X			X						X
190904	carbone attivo esaurito	X	X	X							X						
190905	resine a scambio ionico saturate o esaurite	X	X	X							X						
190906	soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico	X	X	X	X	X	X	X			X						X
191002	rifiuti di metalli non ferrosi	X	X	X							X	X					
191105	* fanghi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X	X		X			X						X
191106	fanghi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 19 11 05	X	X	X	X	X		X			X						X
191201	carta e cartone	X	X	X	3,7	3,7					X	X					
191202	metalli ferrosi	X	X	X							X	X					
191203	metalli non ferrosi	X	X	X							X	X					
191204	plastica e gomma	X	X	X	1,7	1,7					X	X			X		
191205	Vetro	X	X	X	5	5					X	X					
191206	* legno, contenente sostanze pericolose	X	X	X							X						
191207	legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06	X	X	X	4,7	4,7					X	X					
191210	rifiuti combustibili (combustibile da rifiuti)	X	X	X							X						
200101	carta e cartone	X	X	X	3,7	3,7					X	X					

CER	Descrizione	Operazione						Area di stoccaggio									
		R13	D15	D14	R12	D13	D9	A	B	C	D	F	G	H	I	M	S
200102	Vetro	X	X	X	5	5					X	X					
200108	rifiuti biodegradabili di cucine e mense	X	X	X							X						
200113	* Solventi	X	X	X	X	X		X			X						X
200114	* Acidi	X	X	X							X						
200115	* Sostanze alcaline	X	X	X							X						
200117	* Prodotti fotochimici	X	X	X	X	X	X	X			X						X
200119	* Pesticidi	X	X	X							X						
200121	* tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	X	X	X					X								
200123	* apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi	X	X	X					X								
200125	oli e grassi commestibili	X	X	X							X						
200126	* oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25	X	X	X									X				
200127	* vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose	X	X	X	6	6					X						
200128	vernici, inchiostri, adesivi e resine, diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27	X	X	X	6	6					X						
200129	* detersivi, contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X	X	X	X			X						X
200130	detersivi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29	X	X	X	X	X	X	X			X						X
200131	* medicinali citotossici e citostatici	X	X	X							X	X				X	
200132	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31	X	X	X	2	2					X	X				X	
200133	* batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03, nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie	X	X	X							X						
200134	batterie e accumulatori, diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33	X	X	X							X						
200135	* apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi (3)	X	X	X						X							
200136	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35	X	X	X						X		X					
200137	* legno contenente sostanze pericolose	X	X	X							X						
200138	legno diverso da quello di cui alla voce 20 01 37	X	X	X	4,7	4,7					X	X					
200139	Plastica	X	X	X	1,7	1,7					X	X			X		

CER	Descrizione	Operazione						Area di stoccaggio									
		R13	D15	D14	R12	D13	D9	A	B	C	D	F	G	H	I	M	S
200140	Metalli	X	X	X							X	X					
200141	rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiera	X	X	X							X						
200201	rifiuti biodegradabili	X	X	X							X						
200301	rifiuti urbani non differenziati	X	X	X							X	X					
200304	fanghi delle fosse settiche	X	X	X							X						
200307	rifiuti ingombranti	X	X	X	1,3,4, 5,7	1,3,4,5 ,7					X	X					

1.3) GRUPPI OMOGENEI

GRUPPO 1 PLASTICA

GRUPPO 2 (MEDICINALI SCADUTI)

GRUPPO 3 (CARTA E CARTONE)

GRUPPO 4 (LEGNO)

GRUPPO 5 (VETRO)

GRUPPO 6 (VERNICI)

GRUPPO 7 (IMBALLAGGI SOTTOPOSTI A COMPATTAZIONE)

GRUPPO 8 (LASTRE FOTOGRAFICHE SOTTOPOSTE A CERNITA)

GRUPPO 9 (REAGENTI DI LABORATORIO SOTTOPOSTI A CERNITA)

1.4) CAPACITÀ DI STOCCAGGIO

Identificativo zona	Tipo di rifiuti	Localizzazione	Volume disponibile (m ³)
ZONA A	Liquidi miscelabili/trattabili	Piano interrato	72
ZONA B	RAEE	Soppalco	45
ZONA C	Sanitari	Cortile sud-est capannone	180
		Area antistante capannone	270
ZONA D	Pericolosi di varia natura, solidi e/o liquidi non miscelabili	Sotto tettoia cortile lato sud	50
		A terra Magazzino	143,5
		Scaffalatura Magazzino	117
		Nuova Scaffalatura	18
ZONA E	Rifiuti respinti	Sotto tettoia cortile lato sud	1
ZONA F	Ingombranti	Cortile esterno	150
ZONA G	PCB	Scaffalatura Magazzino	9
ZONA H	Oli ed emulsioni	Scaffalatura Magazzino	0,5
ZONA I	Sanitari e altri rifiuti	Piazzale Via Dante 36	540
ZONA M	Mercurio metallico	Scaffalatura Magazzino	0,01
ZONA S	Liquidi miscelabili/trattabili	Soppalco	8
ZONA DI SERVIZIO 1	Tutte le tipologie di rifiuti	Interno magazzino	30
ZONA DI SERVIZIO 2	Tutte le tipologie di rifiuti	Interno magazzino	20
ZONA DI SERVIZIO 3	Tutte le tipologie di rifiuti	Interno magazzino	24
Capacità nominale¹			1678
Capacità massima di esercizio²			1477

¹ Per capacità nominale si intende lo spazio disponibile per ciascuna zona di stoccaggio o gestione rifiuti.

² Per capacità massima di esercizio si intende il quantitativo massimo istantaneo stoccabile presso l'installazione. Tale valore è inferiore alla capacità nominale. Ciò significa che ci saranno zone utilizzate al massimo della loro capacità nominale e zone utilizzate per un quantitativo inferiore, in funzione delle esigenze operative. La somma dei quantitativi presenti istantaneamente nelle singole zone non deve mai superare il valore della capacità massima di esercizio.

La capacità nominale dell'impianto è pari a **1678 m³**. La capacità massima di esercizio autorizzata è pari a **1477 m³**. Ai fini del calcolo delle garanzie finanziarie la capacità massima di immagazzinamento è pari a **1477 m³** di rifiuti pericolosi corrispondenti a circa **423t** di rifiuti pericolosi di cui **1t** contenenti PCB.

1.5) CAPACITÀ DI TRATTAMENTO

La potenzialità dell'impianto di trattamento rifiuti liquidi è pari a **1500 m³/anno**. La capacità di immagazzinamento delle strutture costituenti la sezione di trattamento pari a **22t** di rifiuti pericolosi.

SEZIONE 2 – PRESCRIZIONI IN MATERIA DI GESTIONE RIFIUTI

È fatto obbligo di rispettare gli elaborati tecnici e gli intendimenti gestionali dichiarati nella documentazione trasmessa all'atto della presentazione della domanda di AIA, nella domanda di rinnovo, nelle comunicazioni di modifica trasmesse e nella documentazione trasmessa in occasione del presente riesame. A conferma ed integrazione di quanto contenuto nei documenti sopra citati si prescrive il rispetto di quanto di seguito specificato.

2.1) La gestione dei rifiuti deve essere effettuata nel rispetto delle finalità di cui all'art. 177 comma 4 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e pertanto:

- senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo nonché per la fauna e per la flora;
- senza causare inconvenienti da rumori e odori;
- senza danneggiare il paesaggio ed i siti di particolare interesse tutelati in base alla normativa vigente;

2.2) le tipologie di rifiuti per le quali la Società è autorizzata ad effettuare le operazioni di gestione rifiuti autorizzate con il presente provvedimento sono esclusivamente quelle riportate al punto 1.2) della precedente sezione 1. Al medesimo punto sono riportate le operazioni di gestione rifiuti autorizzate con riferimento agli allegati B e C alla parte IV del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;

2.3) il quantitativo massimo di rifiuti stoccabile in impianto è riportato al precedente punto 1.4) dov'è indicata la capacità massima di stoccaggio per ogni singola area. Il gestore dovrà adottare tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali atti a garantire di non superare i quantitativi massimi stoccabili in impianto, compresa l'interruzione dei conferimenti se necessario. In casi del tutto eccezionali e legati all'ottimizzazione di trasporto, è consentito lo stoccaggio dei rifiuti in cassoni scarrabili od altri mezzi analoghi, fermo restando il rispetto del quantitativo massimo stoccabile stabilito al precedente punto 1.4);

2.4) la potenzialità dell'impianto di trattamento è riportata al precedente punto 1.5). Le tipologie di rifiuti per le quali è ammesso il trattamento chimico fisico sono quelle riportate nella tabella di cui al punto 1.2) identificate con una X nella colonna corrispondente al trattamento (D9). I rifiuti avviati a trattamento devono essere contabilizzati tramite un apposito misuratore di portata da installare, qualora non esistente, entro il 30/10/2019;

2.5) ciascuna delle aree di stoccaggio e trattamento deve essere identificata con apposito cartello o targa, ben visibile per dimensione e collocazione, in cui deve essere riportata la sigla identificativa dell'area stessa con riferimento alla descrizione riportata al precedente punto 1.1);

2.6) le zone identificate come "Zona di Servizio 1 e 2", sono destinate all'immagazzinamento temporaneo dei rifiuti in attesa delle operazioni propedeutiche allo stoccaggio (scarico, pesatura, etichettatura, costituzione di carichi per la successiva fase di trasporto ecc.) e non costituiscono aree di stoccaggio propriamente dette. I rifiuti possono stazionare in tali aree per un tempo massimo di 2 giorni lavorativi e devono essere gestiti in modo tale che sia sempre possibile risalire per ogni partita ai relativi documenti di trasporto o di carico/scarico;

2.7) la zona identificata come "Zona di Servizio 3" è destinata allo stoccaggio dei rifiuti liquidi potenzialmente trattabili ma che in via cautelativa prima di essere trattati nell'impianto chimico fisico necessitano di analisi di laboratorio. I rifiuti possono stazionare in deposito in tale area per

un periodo massimo di 5 giorni lavorativi e successivamente devono essere inviati al trattamento o miscelati per il successivo avvio a termodistruzione, a seconda dell'esito delle analisi;

2.8) i contenitori fissi e mobili destinati a contenere rifiuti, comprese le apparecchiature e le strutture costituenti l'impianto di trattamento, devono essere di materiale compatibile ed inalterabile al contatto con i rifiuti o gli intermedi di processo in essi contenuti. In particolare i contenitori mobili devono essere dotati di idonei mezzi di presa atti a renderne agevole la movimentazione da parte degli operatori. Analogamente, i contenitori fissi devono essere dotati di idonei dispositivi che consentano l'esercizio delle operazioni di caricamento e scaricamento in sicurezza;

2.9) i recipienti mobili contenenti rifiuti devono essere disposti in modo tale da garantirne la facilità di ispezione e la sicurezza nella movimentazione. A tal fine, i recipienti mobili di stoccaggio devono essere disposti su strutture di sostegno (pallets, gabbie metalliche od altri sistemi equivalenti) e devono essere sovrapposti al massimo su 3 file, mantenendo tra di loro un corridoio di larghezza minima pari al passo d'uomo (almeno 50 cm) in modo tale da rendere possibile la rapida individuazione e l'immediata rimozione dei contenitori eventualmente lesionati e/o soggetti a perdite;

2.10) i contenitori destinati allo stoccaggio rifiuti devono riportare, conformemente alle norme vigenti in materia di classificazione ed etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi, l'indicazione della tipologia di rifiuto, del suo stato fisico, della sua pericolosità. Fatti salvi gli ulteriori o diversi adempimenti previsti dalla normativa speciale in materia, la verifica della correttezza dell'etichettatura deve essere effettuata all'accoglimento dei rifiuti;

2.11) i serbatoi di stoccaggio rifiuti devono essere dotati di idoneo bacino di contenimento o di più bacini di contenimento che devono possedere i requisiti dimensionali dichiarati nella documentazione progettuale per attestarne la conformità ai requisiti della DCI del 27/7/1984. Il bacino o i bacini di contenimento, in normali condizioni di esercizio, devono essere mantenuti in efficienza e sgomberi da colaticci in modo da garantire sempre la disponibilità di un adeguato volume di contenimento di eventuali sversamenti;

2.12) i serbatoi devono essere dotati di opportuni indicatori di livello, di dispositivi antitraboccamento e di filtri³ contenenti carbone attivo per l'abbattimento delle emissioni che devono sempre essere mantenuti funzionanti ed efficienti;

2.13) i serbatoi, o in alternativa i bacini di contenimento ad essi asserviti, devono essere sottoposti ad una periodica verifica del loro stato di integrità attraverso controllo visivi e/o strumentali con le frequenze e le modalità riportate nel PMC. Lo stato di integrità del bacino di contenimento o dei serbatoi deve essere certificato da professionista abilitato ed iscritto a competente ordine o collegio tramite apposita relazione che deve essere trasmessa con le modalità fissate alla successiva sezione 7;

MISCELAZIONE E ACCORPAMENTO

2.14) presso l'installazione è autorizzata la miscelazione di rifiuti non pericolosi e di rifiuti pericolosi aventi uguali caratteristiche di pericolo (miscelazione non in deroga) pericolosi con rifiuti non pericolosi e di rifiuti pericolosi tra loro aventi differenti caratteristiche di pericolo

³ I filtri a carbone attivo non sono previsti sui serbatoi di accumulo dei reflui trattati.

(miscelazione in deroga al divieto di cui all'art. 187 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.). Le tipologie di rifiuti miscelabili sono quelle indicate nella tabella di cui al precedente punto 1.2) con una X o con il numero del gruppo di miscelazione nella colonna relativa all'operazione D13;

2.15) le operazioni di miscelazione dei rifiuti sono da classificare come segue:

- miscelazione dei rifiuti finalizzata al successivo smaltimento (codice **D13**);
- miscelazione di rifiuti finalizzata al successivo recupero (codice **R12**).

La miscelazione consiste in un'attività che attraverso l'unione di rifiuti reciprocamente compatibili permette l'ottenimento di un lotto di materiale con caratteristiche omogenee e conformi ai criteri di accettabilità dell'impianto di destinazione finale. Il miscelato può avere composizione media diversa rispetto a ciascuna delle sue componenti, ma complessivamente sarà formato dagli stessi costituenti di partenza, sia pur in percentuali rideterminate in ragione delle proporzioni con cui sono stati uniti.

2.16) le operazioni di accorpamento dei rifiuti sono da classificare come segue:

- accorpamento finalizzato al successivo smaltimento (codice **D14**);
- accorpamento finalizzato al successivo recupero (codice **R12**)

L'accorpamento consiste nell'attività di riconfezionamento, reimballaggio e/o ricondizionamento ai fini dell'ottimizzazione della fase di trasporto, in cui i singoli rifiuti accorpati mantengono la loro individualità, senza modifica della composizione o delle loro caratteristiche fisico chimiche, e mantenendo i codici CER dei singoli lotti.

2.17) non possono, in ogni caso, essere sottoposti a miscelazione con altri rifiuti quelli appartenenti alle seguenti categorie:

- rifiuti sanitari a rischio infettivo, così come definiti all'art. 2 del D.P.R. 254/2003 e s.m.i.;
- rifiuti contenenti PCB o da essi contaminati, così come definiti dal D.lgs. 209/99;

e più in generale, tutte le tipologie per le quali la normativa vigente prevede il divieto di manipolazione o miscelazione;

2.18) la miscelazione deve essere effettuata nel rispetto degli intendimenti tecnici e gestionali dichiarati all'atto della presentazione della domanda di AIA e nella documentazione presentata in occasione dei successivi provvedimenti di aggiornamento ed in particolare nel rispetto delle prescrizioni riportate nei punti che seguono;

2.19) deve essere verificata, con le modalità dichiarate nella documentazione tecnica richiamata al precedente punto, la compatibilità chimica dei rifiuti miscelati. In caso di variazioni significative della composizione di un rifiuto rispetto all'omologa o di conferimento di una nuova tipologia, devono essere effettuati appositi test di miscelazione che, conformemente a quanto previsto dalle BAT di settore devono essere registrati e tenuti a disposizione degli organi di Vigilanza e Controllo;

2.20) deve essere prestata particolare cautela nella miscelazione di rifiuti pericolosi con altri rifiuti contenenti sostanze ossidanti o sostanze in grado di reagire chimicamente, prevedendo l'equipaggiamento del personale addetto con idonei dispositivi di protezione individuale;

2.21) deve essere sempre garantita la tracciabilità delle singole partite di rifiuti miscelati e dei relativi dati analitici;

2.22) le miscele di rifiuti devono essere prioritariamente codificate con un CER appartenente al capitolo 19 - rifiuti prodotti da impianti di trattamento rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell'acqua e dalla sua preparazione per uso industriale. È comunque ammesso codificare le miscele con il codice del rifiuto presente nella miscela in maggiore quantità. In caso di miscelazione di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi il codice attribuito alla miscela dovrà sempre essere pericoloso;

2.23) la miscelazione deve essere finalizzata ad ottimizzare la gestione dei rifiuti ed il loro avvio a smaltimento e non deve, in nessun caso, determinare la declassificazione dei rifiuti stessi;

2.24) le miscele di rifiuti devono essere prioritariamente destinate ad impianti di smaltimento o recupero finale, ovvero che effettuano operazioni da D1 a D12 o da R1 ad R11. L'avvio ad impianto di deposito preliminare o messa in riserva è ammesso qualora finalizzato ad ottimizzare i quantitativi di rifiuti da trasportare per il loro successivo avvio a smaltimento/recupero definitivo.

PRESCRIZIONI PER PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI

2.25) i rifiuti sanitari devono essere gestiti nel rispetto di quanto disposto dal DPR 254/2003 che disciplina tale specifica categoria di rifiuti ed in particolare:

- i contenitori utilizzati per lo stoccaggio di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo devono possedere le caratteristiche di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 8 del D.P.R. 254/2003;

- la movimentazione dei rifiuti sanitari a rischio infettivo deve essere effettuata in condizioni tali da non determinare rischi per la salute degli operatori: su tali tipologie di rifiuti non sono ammesse operazioni di travaso, cernita, compattazione ed altre operazioni di manipolazione diverse dalle attività di carico e scarico;

- in caso di rinvenimento di un contenitore deteriorato od in cattivo stato, sono ammesse le operazioni di reinfustamento secondo la procedura trasmessa alla Direzione scrivente in data 7/8/2013 con nota di prot. prov.le n. 143319;

- la durata massima del deposito preliminare di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo, ai sensi dell'art. 8 comma 3 lett. d del DPR 254/2003, non deve superare i cinque giorni. Tale disposizione non si applica ai rifiuti sanitari diversi da quelli pericolosi a rischio infettivo (ad. es. medicinali ed altre sostanze chimiche);

- ai sensi dell'art. 10 del DPR 254/2003, i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo devono essere smaltiti mediante termodistruzione in impianti autorizzati ed aventi le caratteristiche tecniche riportate al medesimo articolo;

- le operazioni di trasbordo dei rifiuti sanitari da mezzi più piccoli a mezzi di più grandi dimensioni devono essere effettuate in modo da garantire il più possibile la protezione dei contenitori in cartone dalla pioggia;

2.26) deve essere mantenuto in efficienza il sistema fisso di rilevamento della radioattività sui rifiuti in ingresso in impianto. Devono inoltre essere effettuati controlli radiometrici sui rottami o materiali metallici secondo le modalità indicate nella DGR n. 37-2766 del 18/10/2011, pubblicata sul BUR del 10/11/2011;

2.27) in caso di rinvenimento di sorgenti radioattive, il gestore dovrà adottare le procedure previste dal D.lgs. 230/1995 e dal *"Piano di intervento per la messa in sicurezza in caso di rinvenimento"*

di sorgenti orfane sul territorio della Provincia di Torino” emanato dalla Prefettura di Torino in data 1/7/2009 con atto di approvazione n. 27035. Il presente provvedimento non autorizza la detenzione di materiale radioattivo la cui presenza in impianto è da considerarsi evento eccezionale ed accidentale;

2.28) in materia di rifiuti contenenti PCB o da essi contaminati il gestore dovrà attenersi, tra l’altro, al rispetto di quanto nel seguito specificato:

- i rifiuti contenenti PCB devono essere stoccati separatamente da altri, in contenitori atti ad impedire la fuoriuscita del loro contenuto;
- i rifiuti contenenti PCB devono essere movimentati in modo tale da evitare ogni forma di contaminazione;
- devono essere adottati tutti gli accorgimenti atti a garantire un’adeguata protezione contro le perdite anche di ridotta entità o spandimenti di liquidi contenenti PCB;
- devono essere adottate misure antincendio che diano sufficienti garanzie nei confronti del rischio incendio o di formazione di composti pericolosi originati da reazioni incontrollate dei PCB, fatte salve le disposizioni specifiche in merito da parte dei Vigili del Fuoco;
- devono essere adottate adeguate procedure e modalità di esercizio degli impianti che diano sufficienti garanzie in ordine alla sicurezza dei lavoratori, della popolazione e dell’ambiente: in particolare i lavoratori dovranno essere adeguatamente informati circa il tipo di attività e di rischi connessi alla manipolazione di PCB e dovranno essere dotati di idonei dispositivi di protezione individuale durante la loro manipolazione;
- dovranno essere adottate in generale le precauzioni e le cautele contenute nella guida Tecnica 10-38 del CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano);
- con le modalità individuate alla successiva sezione 7, dovrà essere trasmessa alla Direzione in intestazione ed alla Regione Piemonte una comunicazione in cui vengano indicati gli impianti di destinazione dei rifiuti contenenti PCB autorizzati a riceverli. Nella suddetta comunicazione dovranno inoltre essere indicate la tipologia e la quantità dei rifiuti di cui trattasi;
- prima del conferimento all’impianto delle partite di rifiuti contenenti PCB o da essi contaminate, dovrà essere trasmesso alla Direzione in intestazione un estratto del contratto, dal quale si evincano gli obblighi contrattuali assunti dal titolare degli impianti di destinazione dei rifiuti suddetti in relazione al ritiro degli stessi, alle quantità di rifiuti, alle scadenze temporali ed alla durata del contratto;
- i rifiuti contenenti PCB o da essi contaminati dovranno essere smaltiti entro sei mesi dalla data di accettazione presso l’impianto;

2.29) in materia di gestione di apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso si fa salvo il rispetto di quanto disposto dal D.lgs. 49/2014 e s.m.i.: in caso di rinvenimento di sorgenti orfane vale quanto stabilito al precedente punto 2.27);

2.30) la gestione delle batterie, pile ed accumulatori deve avvenire nel rispetto dei disposti del D.lgs. 188/2008, con particolare riferimento al contenuto del punto 5 parte A allegato II;

2.31) i rifiuti contenenti amianto devono essere gestiti nel rispetto della normativa specifica in materia: la presente autorizzazione non esonera il gestore dagli obblighi previsti dalla stessa;

2.32) gli oli usati devono essere gestiti nel rispetto di quanto disposto all'art. 216 bis del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;

2.33) i rifiuti costituiti da mercurio metallico devono essere gestiti nel rispetto dei disposti del Regolamento UE 2017/852 e nel rispetto della procedura appositamente predisposta e trasmessa da B.I.VI. S.r.l. con nota di prot. CMT n. 112896 del 27/09/2017;

2.34) nella gestione dei rifiuti costituiti da pneumatici fuori uso, devono essere adottati idonei accorgimenti atti a limitare la proliferazione di insetti in particolare della specie *Aedes albopictus* (cosiddetta Zanzara Tigre).

PRESCRIZIONI GENERALI

2.35) Presso l'impianto devono essere presenti idonei mezzi di spegnimento incendi, fatto salvo quanto specificatamente previsto in materia da parte dei Vigili del Fuoco. Il rispetto della presente prescrizione non esonera il gestore dagli obblighi del D.lgs. 151/2011 applicabili all'attività in argomento;

2.36) deve sempre essere consentito l'accesso all'impianto da parte degli Organi di Vigilanza e Controllo senza obbligo di approvazione preventiva da parte della direzione e deve sempre essere reso fattibile il prelievo di qualunque sostanza o materiale presente in stabilimento;

2.37) al fine di agevolare l'attività degli Organi di Controllo e Vigilanza, presso l'installazione deve essere sempre disponibile una planimetria con l'indicazione delle aree di stoccaggio;

2.38) la presente autorizzazione, corredata di tutta la documentazione in essa richiamata comprese le comunicazioni di aggiornamento, deve essere sempre custodita anche in copia presso l'impianto.

SEZIONE 3 – PRESCRIZIONI IN MATERIA DI ACQUE (SCARICHI IDRICI, ACQUE METEORICHE ED ACQUE SOTTERRANEE)

3.1) Sono autorizzati i seguenti punti di scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura:

Punto di emissione sigla	Provenienza reflui	Recettore	Portata (m ³ /g)
PS_A	domestici	fognatura	-----
PS_B	autolavaggio		0,5
PS_C	complessivo		7,5
PS_D	impianto chimico fisico		7

3.2) Le acque meteoriche di prima e seconda pioggia non si configurano come scarichi: la loro immissione in fognatura è autorizzata dall'approvazione del Piano di Prevenzione e Gestione delle Acque Meteoriche redatto ai sensi del Regolamento 1/R del 20/2/2006 e s.m.i., approvato con la prima AIA e interamente confermato con il presente provvedimento.

LIMITI QUALITATIVI ALLO SCARICO

3.3) è fatto obbligo al gestore di rispettare costantemente e rigorosamente i limiti di accettabilità in concentrazione fissati nel PMC, in cui sono individuati i BAT AELs e per i parametri per i quali le BATC non prevedono BAT AELs i livelli di emissione fissati dalla normativa nazionale (Tabella 3 Allegato 5 alla parte III del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.), limitatamente agli inquinanti ritenuti significativi in relazione all'attività produttiva autorizzata, eventualmente soggetti a deroga a norma di legge.

In tal caso le deroghe concesse al gestore potranno essere modificate o revocate in relazione alla necessità del Gestore del Servizio Idrico Integrato di garantire il rispetto delle normative vigenti in materia di scarichi di acque reflue urbane e smaltimento dei fanghi di depurazione. L'eventuale modifica di detti limiti sarà tempestivamente comunicata al gestore da parte di SMAT S.p.a..

3.4) è vietato diluire gli scarichi per rientrare nei limiti di accettabilità con acque prelevate allo scopo.

MONITORAGGIO DELLO SCARICO

3.5) il gestore dovrà effettuare il monitoraggio periodico degli scarichi derivanti dall'impianto di autolavaggio (PS_B) e dall'impianto di trattamento chimico fisico (PS_D), con i parametri e le frequenze fissate nel PMC;

3.6) gli autocontrolli periodici su entrambi i punti di scarico (PS_D e PS_B) devono essere attuati con le frequenze e sui parametri stabiliti nel PMC. La data di effettuazione degli autocontrolli deve essere comunicata ad ARPA Dipartimento di Torino ed alla SMAT S.p.a. con un anticipo di almeno 15 giorni al fine di programmare eventuali attività congiunte. L'autocontrollo annuale può essere effettuato in concomitanza del monitoraggio periodico dello scarico: in tal caso il monitoraggio mensile sarà sostituito dall'autocontrollo;

3.7) i dati relativi al monitoraggio periodico devono essere custoditi presso l'installazione a disposizione degli Organi di Vigilanza e Controllo. Gli autocontrolli periodici devono essere

trasmessi con le modalità e le tempistiche fissate alla successiva sezione 7;

3.8) i parametri per i quali la frequenza di monitoraggio nel PMC è fissata a una tantum devono essere rilevati almeno due volte per verificarne la significatività. In caso di concentrazioni superiori alla soglia di rilevabilità strumentale l'inquinante si considera significativo e il monitoraggio dovrà essere effettuato con le frequenze riportate nel PMC.

DISPOSITIVI DI CAMPIONAMENTO E DI MISURA

3.9) gli scarichi identificati con le sigle PS_B e PS_D devono essere campionabili. A tal fine è onere del gestore mantenere in efficienza i punti di prelievo dei campioni di controllo della qualità dello scarico. Deve essere, inoltre, campionabile lo scarico complessivo identificato con la sigla PS_C, in apposito pozzetto posizionato prima dell'immissione del refluo in rete fognaria;

3.10) gli scarichi PS_B, PS_D e PS_C devono essere dotati di misuratori di portata in modo tale da contabilizzare i singoli contributi allo scarico ed il quantitativo complessivo scaricato. I misuratori di portata devono essere sottoposti a taratura periodica con cadenza almeno annuale: i certificati di taratura, relativi agli ultimi 5 anni, devono essere custoditi presso l'installazione a disposizione degli Organi di Vigilanza e Controllo;

PRESCRIZIONI GENERALI

3.11) deve essere consentito lo svolgimento dell'attività di controllo da parte degli Organi di Vigilanza e Controllo, compresa la SMAT S.p.a che in qualità di Gestore del Servizi Idrico Integrato è soggetto competente al controllo degli scarichi immessi in rete fognaria;

3.12) deve essere assicurata la presenza presso l'installazione di personale incaricato di presenziare ai controlli, campionamenti e sopralluoghi. Deve essere, inoltre, consentito il controllo del sistema sia per l'approvvigionamento idrico sia per lo scarico delle acque reflue, compreso il controllo dei misuratori e/o totalizzatori. Deve essere, inoltre, consentito il prelievo delle acque di scarico anche parziale;

3.13) non devono essere modificate le condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi quando sono iniziate e/o sono in corso le operazioni di controllo. La Società dovrà preventivamente comunicare, fatte salve situazioni non prevedibili, le variazioni o le modifiche del ciclo produttivo che comportino variazioni della rete fognaria interna allo stabilimento o che comportino la necessità di variare anche temporaneamente le caratteristiche quali-quantitative delle acque scaricate;

GESTIONE ACQUE METEORICHE

3.14) è fatto salvo il rispetto di quanto contenuto nel Piano di Prevenzione e Gestione delle Acque Meteoriche redatto ai sensi del Regolamento Regionale 1/R e approvato con D.D. n. 163-782819 del 11/7/2007, così come successivamente aggiornato che si intende interamente richiamato nel presente provvedimento.

ACQUE SOTTERRANEE

3.15) in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 29 *sexies* comma 6 bis del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. il gestore dovrà effettuare il monitoraggio delle acque sotterranee prelevate dai due piezometri già presenti presso l'installazione ed ubicati uno a monte (PZ_2) ed uno a valle (PZ_1) rispetto alla direzione di deflusso della falda. Il monitoraggio dovrà essere condotto con le modalità e le

frequenze riportate nel PMC, analizzando i parametri ivi riportati. È onere del gestore adottare le procedure previste in materia di bonifica dei siti contaminati qualora durante gli esiti analitici accertassero un superamento delle CSC di cui alla Tabella 2 titolo V parte IV del D.lgs. 152/2006.

SEZIONE 4 – PRESCRIZIONI IN MATERIA DI EMISSIONI IN ATMOSFERA

PUNTI DI EMISSIONE

4.1) Presso l'installazione è autorizzato il seguente punto di emissione. Ad esso sono convogliate le emissioni provenienti da tre differenti configurazioni di marcia degli impianti che non sono mai contemporanee.

Punto di emissione	Provenienza emissione	Impianto di abbattimento	Portata Nm ³ /h	Altezza (m)
E1	Svuotamento manuale taniche e polmonazione serbatoi di stoccaggio piano interrato	Separatore di gocce + filtro a carboni attivi	4000	7
	Lavaggio manuale taniche e polmonazione serbatoi di stoccaggio piano interrato		4000	
	Ricambio d'aria locale impianto chimico fisico e laboratorio analisi		2500	

4.2) Gli impianti devono essere realizzati in modo tale da garantire il rispetto dei livelli di emissione e delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione;

4.3) i livelli di emissione associati alle BAT o BAT AELs e gli altri livelli di emissione individuati nel PMC indicano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo orario in peso di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dalle attività oggetto del presente provvedimento;

GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI

4.4) l'esercizio e la manutenzione degli impianti di aspirazione e di trattamento delle emissioni devono garantire, nelle condizioni normali di funzionamento, il rispetto dei livelli di emissione riportati nel PMC. A tal fine il gestore deve procedere all'effettuazione di manutenzioni periodiche al fine di mantenerli in efficienza;

4.5) gli impianti di aspirazione e di trattamento delle emissioni devono essere gestiti in modo tale da evitare emissioni diffuse tecnicamente convogliabili derivanti dalle attività autorizzate;

4.6) i carboni attivi devono essere sostituiti con un'adeguata frequenza in modo da garantire sempre un'adeguata capacità di adsorbimento e, conseguentemente, il rispetto del limite emissivo. La data di sostituzione dei carboni attivi deve essere annotata sul registro di cui al successivo punto 4.12) e la fatture di acquisto devono essere conservate presso l'installazione;

AVVIAMENTO E CONTROLLI ALLE EMISSIONI

4.7) il punto di emissione identificato con la sigla E1 si considera già esistente ai fini degli adempimenti previsti dall'art. 269 comma 6 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;

4.8) il rilevamento periodico degli effluenti gassosi provenienti dal camino E1 in ciascuna delle tre configurazioni di marcia deve essere eseguito con la frequenza fissata nel PMC, nelle condizioni più gravose di esercizio. È consentito al gestore, per motivate ragioni, produttive e/o meteorologiche, differire il termine stabilito, salvo espresso diniego da parte dell'Ente in intestazione, previa comunicazione a C.M.T. in cui dovrà essere indicata una nuova data programmata per il campionamento;

4.9) il gestore deve comunicare con un anticipo di almeno 15 giorni a C.M.T. e all'ARPA

Dipartimento di Torino la data in cui intende effettuare gli autocontrolli periodici delle emissioni;

4.10) il gestore deve trasmettere i risultati degli autocontrolli con le modalità indicate alla successiva sezione 7. Per la presentazione dei risultati il gestore deve utilizzare l'apposito modello CONTR.EM adottato dalla Provincia di Torino con D.G.P. n. 54-48399 del 29/12/2009 e scaricabile sul sito istituzione dell'Ente in intestazione;

4.11) per l'effettuazione dei campionamenti devono essere seguite le norme UNICHIM manuale 158/1988. I metodi analitici per il controllo delle emissioni sono quelli riportati nel PMC: metodi alternativi possono essere utilizzati a condizione che garantiscano prestazioni equivalenti in termini di sensibilità, accuratezza e precisione. In tal caso la metodica deve essere indicata nella presentazione dei risultati;

4.12) il gestore deve annotare gli interventi di interruzione del normale funzionamento dell'impianto di abbattimento nonché la data ed il tipo di intervento manutentivo eseguito sullo stesso e sulla relativa strumentazione di controllo su apposito registro, cartaceo o informatizzato, compilato in conformità allo schema esemplificativo di cui all'appendice 2 dell'allegato VI alla parte V del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.. Il registro dovrà essere custodito presso l'installazione a disposizione degli Organi di Vigilanza e Controllo;

4.13) la sigla identificativa del camino deve essere riportata in modo visibile sullo stesso. Devono, inoltre, essere garantite le condizioni di sicurezza per l'effettuazione dei campionamenti anche da parte degli Organi di Controllo e Vigilanza nel rispetto dei disposti normativi del Dlgs. 81/2008 e s.m.i.;

SEZIONE 5 – PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO (PMC)

Le emissioni provenienti dall'installazione devono essere monitorate con le modalità e le frequenze riportate nella tabella che segue dove sono altresì riportati i livelli massimi di emissione associati alle BAT (BAT AEL) o i livelli di emissione stabiliti in caso di assenza di BAT AEL o per parametri ritenuti comunque significativi.

I livelli massimi di emissione corrispondono ai valori limite che non devono essere superati in condizioni di normale esercizio dell'installazione. Per le condizioni diverse dal normale esercizio vale quanto stabilito alla specifica sezione.

Le metodiche indicate sono quelle riportate dalle BATC. In caso di assenza di indicazione di metodica (sigla N.D. nella colonna "Norma/e" nella restituzione dei risultati deve essere riportato anche il metodo analitico di riferimento. In presenza di una o più norme di riferimento, il gestore deve scegliere una di quelle riportate, indicandola nella restituzione dei risultati.

5.1) CONTROLLI AMBIENTALI

Matrice	Rif. Prescrizione	Punto di monitoraggio	Parametro	Norma/e	Frequenza minima di monitoraggio	BAT AEL		Livello di emissione	
						mg/Nm ³	kg/h ⁴	mg/Nm ³	kg/h
Aria	4.8)	E1 ⁵	Velocità e Portata	UNI 10161	annuale	-----	-----	----	----
			TVOC	EN 12619	annuale	45	0,18 0,12	----	----
			NH ₃	UNICHIM 632	annuale	-----	-----	15	0,06 0,04
			HCl	EN 1911	annuale ⁶	5	----	-----	-----

⁴ Il primo valore di flusso di massa si riferisce alla portata di 4000 Nm³/h, il secondo alla portata di 2500 Nm³/h.

⁵ Il monitoraggio sul camino E1 deve essere effettuato per ciascuna configurazione di marcia descritta al precedente punto 4.1).

⁶ Il rilevamento del parametro HCl deve essere effettuato per almeno due anni per verificarne la significatività nelle emissioni.

Matrice	Rif. Prescrizione	Punto di monitoraggio	Parametro	Norma/e	Frequenza minima di monitoraggio	BAT AEL (mg/l)	Livello di emissione (mg/l)	Decorrenza
Acqua di scarico	3.5)	PS_D	AOX	EN ISO 9562	mensile	I BAT AELs o i livelli di emissione non sono applicati al monitoraggio di processo ⁷		immediata
			BTEX	EN ISO 15680	mensile			immediata
			COD	n.d.	mensile			immediata
			Cianuro libero	EN ISO 14403-1-2	mensile			immediata
			HOI	EN ISO 9377-2	mensile			immediata
			PFOA	n.d.	una tantum			immediata
			PFOS	n.d.	una tantum			immediata
			Metalli (As, Cd, Cu, Ni, Pb, Zn, Mn)	EN ISO 11885 EN ISO 17294-2 EN ISO 15586	mensile			immediata
			Cromo esavalente	EN ISO 17852 EN ISO 12846	mensile			immediata
			Cromo totale	n.d.	mensile			immediata
			Azoto Ammoniacale	n.d.	mensile			immediata

⁷ Si tratta del monitoraggio periodico di cui alla BAT 7 gli autocontrolli finalizzati al confronto con i livelli di emissione sono riportati alla tabella nella pagina successiva.

Matrice	Rif. Prescrizione	Punto di autocontrollo	Parametro	Norma/e	Frequenza minima di autocontrollo	BAT AEL (mg/l)	Livello di emissione (mg/l)	Decorrenza
Acqua di scarico	3.6)	PS_D (scarico impianto chimico fisico)	HOI	Per l'effettuazione degli autocontrolli possono essere utilizzate o le norme indicate dalle BATC o le norme nazionali previste per l'analisi delle acque di scarico. La norma di riferimento deve essere indicata nel referto analitico.	annuale	10	----	immediata
			Cianuro libero		annuale	0,1	----	immediata
			AOX		annuale	1	----	immediata
			As		annuale	0,1	----	immediata
			Cd		annuale	0,1	----	immediata
			Cr		annuale	0,3	----	immediata
			Cr (VI)		annuale	0,1	----	immediata
			Cu		annuale	0,5	----	immediata
			Pb		annuale	0,3	----	immediata
			Ni		annuale	1	----	immediata
			Hg		annuale	10 µg/l	----	immediata
Zn	annuale	2	----	immediata				

Matrice	Rif. Prescrizione	Punto di autocontrollo	Parametro	Norma/e	Frequenza minima di autocontrollo	BAT AEL (mg/l)	Livello di emissione (mg/l)	Decorrenza
Acqua di scarico	3.6)	PS_D (scarico impianto chimico fisico)	COD	Per l'effettuazione degli autocontrolli possono essere utilizzate o le norme indicate dalle BATC o le norme nazionali previste per l'analisi delle acque di scarico. La norma di riferimento deve essere indicata nel referto analitico	annuale	----	3500	immediata
			BOD		annuale	----	2800	immediata
			Cloruri		annuale	----	3500	immediata
			N ammoniacale		annuale	----	90	immediata
			N nitrico		annuale	----	90	immediata
			Aldeidi		annuale	----	30	immediata
			Tensioattivi totali		annuale	----	30	immediata
			Parametri di tabella 3 allegato 5 al D.lgs 152/2006 e s.m.i. ad eccezione di quelli previsti ai punti 7,8,10,13,14,15,18,19, 20,21,24,25,30,33,35, 39 e 42		annuale	----	Valori limite di emissione fissati dalla tabella 3 allegato 5 al D.lgs 152/2006 e s.m.i.	immediata

Matrice	Rif. Prescrizione	Punto di autocontrollo	Parametro	Norma/e	Frequenza minima di autocontrollo	BAT AEL (mg/l)	Livello di emissione (mg/l)	Decorrenza
Acqua di scarico	3.6)	PS_B (scarico autolavaggio)	Parametri di tabella 3 allegato 5 al D.lgs 152/2006 e s.m.i.	Vedi tabella precedente	biennale	----	Valori limite di emissione fissati dalla tabella 3 allegato 5 al D.lgs 152/2006 e s.m.i.	immediata

Matrice	Rif. Prescrizione	Punto di monitoraggio	Parametro	Norma/e	Frequenza minima di monitoraggio	BAT AELs o livelli di emissione
Acque sotterranee	3.15)	PZ_1 PZ_2	Alluminio	n.d.	Primo rilevamento entro il 30/4/2020 A decorrere dal 30/4/2020 con frequenza quinquennale	Monitoraggio periodico a fini conoscitivi i dati rilevati vanno confrontati con tabella 2 allegato 5 al titolo V parte IV del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.
			Arsenico	n.d.		
			Cadmio	n.d.		
			Cobalto	n.d.		
			Cromo Totale	n.d.		
			Cromo VI	n.d.		
			Ferro	n.d.		
			Mercurio	n.d.		
			Nichel	n.d.		
			Piombo	n.d.		
			Rame	n.d.		
			Manganese	n.d.		
			Tallio	n.d.		
			Zinco	n.d.		
Boro	n.d.					

Matrice	Rif. Prescrizione	Punto di monitoraggio	Parametro	Norma/e	Frequenza minima di monitoraggio	BAT AELs o livelli di emissione
Acque sotterranee	3.15)	PZ_1	Cianuri liberi	n.d.	Primo rilevamento entro il 30/4/2020 A decorrere dal 30/4/2020 con frequenza quinquennale	Monitoraggio periodico a fini conoscitivi i dati rilevati vanno confrontati con tabella 2 allegato 5 al titolo V parte IV del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.
			Fluoruri	n.d.		
			Nitriti	n.d.		
			Solfati	n.d.		
			Ammoniaca	n.d.		
			BTEX	n.d.		
		PZ_2	Policiclici Aromatici	n.d.		
			Alifatici Clorurati Cancerogeni e non	n.d.		
			Alifatici Alogenati Cancerogeni	n.d.		
			Clorobenzeni	n.d.		
			Fenoli e clorofenoli	n.d.		
			Ammine Aromatiche	n.d.		
Idrocarburi totali	n.d.					

Matrice	Rif. Prescrizione	Punto di monitoraggio	Parametro	Norma/e	Frequenza minima di monitoraggio	Decorrenza
Suolo (verifica indiretta)	2.13)	Bacini di contenimento serbatoi interrati	Verifica integrità	n.d.	Annuale	31/12/2019
		Pavimentazione esterna ed interna	Verifica integrità	n.d.	Annuale	31/12/2019
Rifiuti	2.4)	Rifiuti in ingresso impianto chimico fisico	Quantità Mg	n.d.	Annuale	31/10/2019
	n.d.	Rifiuti in ingresso allo stoccaggio	Quantità Mg	n.d.	Annuale	31/12/2019
	n.d.	Rifiuti avviati a smaltimento o recupero presso impianti esterni	Quantità Mg	n.d.	Annuale	31/12/2019
Energia	n.d.	Impianto chimico fisico	$Kw_{consumate}/Mg_{rifiuto\ trattato}$	n.d.	Annuale	31/12/2019

5.2) CONTROLLI PROGRAMMATI

Ai sensi dell'art. 29 *sexies* comma 6, l'ARPA effettua il controllo programmato dell'impianto con oneri a carico del gestore, secondo quanto previsto dall'art. 29 *decies* comma 3 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., con la frequenza individuata nel Programma Triennale di Ispezione Ambientale predisposto in ottemperanza alla D.G.R. n. 44-3272 del 9/5/2016 e come previsto dall'art. 29 *decies* comma 11 *bis* del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., con le seguenti modalità:

- verifica del rispetto delle condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- verifica dell'adempimento degli obblighi di comunicazione da parte del gestore dei dati ambientali e di situazioni, inconvenienti od incidenti che abbiano influito in modo significativo sull'impianto.

Il Programma Triennale di Ispezione Ambientale è consultabile nella sezione AIA del sito web www.arpa.piemonte.gov.it.

SEZIONE 6 – CONDIZIONI DIVERSE DAL NORMALE ESERCIZIO E SUCCESSIVE ALLA CHIUSURA DELL'ATTIVITÀ

6.1) Al verificarsi di eventi incidentali, malfunzionamenti e guasti degli impianti costituenti l'installazione e dei presidi di abbattimento delle emissioni nelle varie matrici ambientali (acqua, aria, suolo, ecc.), il gestore deve darne tempestiva⁸ comunicazione alla Direzione in intestazione, all'ARPA Dipartimento di Torino ed al Sindaco del Comune di La Loggia. La comunicazione deve contenere le seguenti informazioni:

- tipologia dell'evento e stima della sua gravità;
- accorgimenti tecnici e gestionali messi in atto per addivenire ad una sua tempestiva risoluzione, per quanto tecnicamente possibile;
- indicazione delle ricadute stimate sulle emissioni dell'installazione nelle varie matrici a seguito dell'evento, con particolare riferimento al rispetto dei livelli di emissione stabiliti in AIA ed individuazione di autonome misure di salvaguardia necessarie per ripristinare la conformità o garantirla provvisoriamente.

6.2) In situazioni eccezionali, limitate nel tempo e debitamente documentabili, di temporanea indisponibilità degli impianti di termovalorizzazione, al fine di garantire il ritiro dei rifiuti sanitari a rischio infettivo presso le strutture ospedaliere il gestore adotta la seguente procedura:

- comunica tempestivamente tramite PEC all'Ente Scrivente, all'ARPA Dipartimento di Torino e al Sindaco del Comune di La Loggia l'inizio della fase di emergenza esplicitando le cause che hanno portato a tale criticità, le azioni adottate per risolvere le problematiche occorse e la durata presunta;
- effettua, per quanto possibile sulla base dell'etichettatura dei contenitori, una suddivisione dei colli contenenti rifiuti sanitari a rischio infettivo (RSRI) provenienti da reparti a rischio o chirurgia;
- provvede ad avviare prioritariamente a smaltimento tali rifiuti, non oltre 5 giorni dalla data del loro ritiro;
- avvia a smaltimento/recupero i rifiuti pericolosi diversi da quelli a rischio infettivo, al fine di destinare il corrispondente volume allo stoccaggio dei RSRI, su al massimo due mezzi o rimorchi posti nel piazzale di Via Dante 36 a condizione che sia garantita la loro movimentazione in sicurezza e che l'area sia dotata di mezzi di spegnimento incendi aggiuntivi, anche portatili. In ogni caso non dovrà essere mai superata la capacità massima di esercizio riportata alla precedente tabella 1.4);
- provvede ad avviare a smaltimento gli altri rifiuti sanitari a rischio infettivo, entro e non oltre 15 giorni dalla data del loro ritiro⁹ seguendo una modalità gestionale tipo FIFO (First In – First Out);
- sospende il ritiro dei RSRI, in caso di perdurare dell'emergenza ed in caso di raggiungimento del volume di stoccaggio massimo consentito, dandone comunicazione all'Ente scrivente, all'ARPA ed al Sindaco di La Loggia;

⁸Ai fini del rispetto della presente prescrizione per tempestiva comunicazione si intende una comunicazione effettuata entro e non oltre 12 ore dall'evento, qualora non diversamente stabilito.

⁹ Ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 254/2003 l'Autorità Competente può derogare il termine di avvio a smaltimento dei rifiuti sanitari a rischio infettivo.

- comunica tempestivamente tramite PEC all'Ente Scrivente, all'ARPA Dipartimento di Torino e al Sindaco del Comune di La Loggia, la chiusura dell'emergenza e la ripresa delle normali condizioni di esercizio.

6.3) Il gestore deve preventivamente analizzare i possibili eventi incidentali che possono interessare l'installazione attraverso la redazione di un apposito Piano di Emergenza Ambientale, eventualmente integrando il Piano di Emergenza interno che deve essere redatto ai sensi dell'art. 26 bis della Legge 1 dicembre 2018 n. 132. Il Piano, integrato nel piano di emergenza interno, è stato trasmesso alla Direzione in intestazione all'interno della documentazione allegata alla domanda di riesame del 11/02/2019. Nel Piano sono state indicate, oltre le principali situazioni di emergenza, anche le azioni da intraprendere e le comunicazioni da effettuare agli Enti competenti da coinvolgere per l'adozione di provvedimenti in materia igienico sanitaria o di protezione civile, fatto salvo quanto espressamente disposto dalla sopra citata norma di legge.

6.4) Il Piano di Emergenza di cui al precedente punto deve essere revisionato annualmente, a decorrere dalla data di trasmissione, tenendo conto degli eventi che si sono verificati nel corso dell'anno precedente, dei cambiamenti avvenuti negli impianti e nei progressi tecnici legati alle misure da adottare in caso di incidenti, apportando le modifiche ed integrazioni necessarie per garantire un'elevata protezione ambientale.

6.5) In caso di anomalie di funzionamento o interruzioni di servizio degli impianti di abbattimento delle emissioni in atmosfera o delle linee di trattamento ad esse asservite, tali da non permettere il rispetto dei livelli di emissione in atmosfera fissati nel PMC, il gestore ai sensi dell'art. 271 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. informa la Direzione in intestazione e l'ARPA Dipartimento di Torino entro e non oltre le otto ore successive all'evento, comunicando le ragioni tecniche e/o gestionali che ne hanno determinato l'insorgere, gli interventi occorrenti per la sua risoluzione e le relative tempistiche. Gli interventi devono essere adottati senza ritardo.

6.6) In caso di sversamenti di liquami, intermedi, sostanze e preparati impiegati nei processi, il gestore deve adottare tutte le procedure volte a contenere al massimo le immissioni di inquinanti in ambiente, garantendo per quanto tecnicamente possibile, l'assenza di fenomeni di inquinamento tali a peggiorare l'attuale stato ambientale. Dette procedure devono essere rese parte integrante del Piano di Emergenza di cui al precedente punto 6.2).

6.7) In caso di situazioni di emergenza, quali ad esempio incendi o improvvisi malfunzionamenti degli impianti di trattamento, dovrà essere immediatamente dato avviso alla Direzione Scrivente e ad ARPA Dipartimento di Torino, per predisporre congiuntamente gli interventi del caso.

6.8) In caso di cessazione dell'attività autorizzata, il gestore dovrà darne preventiva comunicazione via PEC (con un anticipo di almeno 60 giorni) alla Direzione in intestazione. In merito è fatto obbligo al gestore di provvedere all'allontanamento di tutti i materiali presenti in impianto, alla dismissione delle aree e delle strutture fisse e mobili presenti presso l'installazione, secondo un Piano di Dismissione recante indicazioni generali sulle macrocategorie di attività che verranno svolte al termine della vita operativa dell'installazione. Tale Piano di Dismissione deve essere aggiornato e trasmesso alla Direzione in intestazione entro sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto. Il cronoprogramma contenente il dettaglio delle attività da svolgersi

in fase di dismissione deve essere allegato, invece, alla comunicazione di preavviso di cessata attività.

6.9) L'ottemperanza alle prescrizioni impartite con il presente provvedimento non esonera il gestore dall'obbligo di adempiere a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di bonifica dei siti contaminati di cui alla parte IV titolo V del D.lgs. 152/2006 e s.m.i..

SEZIONE 7 – TRASMISSIONE DATI RELATIVI AI CONTROLLI DELLE EMISSIONI

Ai sensi dell'art. 29 *decies* comma 2 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., il gestore deve trasmettere con cadenza annuale entro il 30 aprile di ogni anno i seguenti dati relativi al controllo delle emissioni richiesti dal presente provvedimento. Tali dati devono essere trasmessi alla Direzione in intestazione, all'ARPA Dipartimento di Torino ed al Comune di La Loggia. I dati di cui al successivo punto 7.2) dovranno essere trasmessi anche a SMAT S.p.a., in qualità di Gestore del Servizio Idrico Integrato.

La Direzione in intestazione provvederà alla messa a disposizione dei dati ambientali sul proprio sito internet istituzionale. Nel caso in cui il gestore ritenga, sulla base di ragioni oggettive e motivate, che tra i dati trasmessi ve ne siano alcuni riservati per ragioni industriali o di proprietà intellettuale, deve indicarlo espressamente.

7.1) RIFIUTI

Deve essere trasmessa una relazione riepilogativa (anche su supporto informatico) contenente i seguenti dati in forma aggregata, in modo da risultare leggibile a chi ne chieda l'accesso a norma di legge:

- i quantitativi complessivi di rifiuti ricevuti in stoccaggio nell'anno di riferimento ¹⁰ suddivisi per operazione e codice CER, dando riscontro degli impianti di destinazione finale a cui i rifiuti sono stati conferiti;
- le informazioni sui rifiuti contaminati da PCB gestiti nell'impianto di cui al punto 2.28) della sezione 2;
- i quantitativi e la destinazione dei rifiuti costituiti da mercurio metallico eventualmente ritirati nell'anno di riferimento
- l'indicazione del numero degli eventi di emergenza, la tipologia e le modalità messe in atto per risolvere quanto occorso, compreso il rilevamento di sorgenti orfane.

7.2) ACQUE

Deve essere trasmessa una relazione riepilogativa (anche su supporto informatico) contenente i seguenti dati in forma aggregata, in modo da risultare leggibile a chi ne chieda l'accesso a norma di legge:

- risultati degli autocontrolli allo scarico di cui al punto 3.6) della sezione 3 per la verifica del rispetto dei livelli di emissione stabiliti nel PMC;
- principali malfunzionamenti, guasti intercorsi nell'anno di riferimento e le modalità operative messe in atto per addivenire alla loro risoluzione.

7.3) ACQUE SOTTERRANEE

Deve essere trasmessa una relazione riepilogativa (anche su supporto informatico), secondo le tempistiche e le modalità stabilite nel PMC, degli esiti del monitoraggio di cui al punto 3.15) della sezione 3;

¹⁰ Per anno di riferimento si intende l'anno solare precedente a quello di invio della relazione: ad esempio la relazione inviata il 30/4/2020 conterrà di dati relativi al periodo 1/1/2019 al 31/12/2019.

7.4) ARIA

Deve essere trasmessa una relazione riepilogativa (anche su supporto informatico) contenente i seguenti dati in forma aggregata, in modo da risultare leggibile a chi ne chieda l'accesso a norma di legge:

- esiti degli autocontrolli annuali di cui al punto 4.8) della sezione 4;
- principali interventi di manutenzione sulla base del registro di cui al punto 4.12) della sezione 4.

7.5) SUOLO (controlli indiretti)

Devono essere trasmessi gli esiti della verifica di integrità sulle strutture a servizio dell'impianto:

- la relazione di collaudo delle strutture dell'impianto di cui al punto 2.13) della sezione 2¹¹;
- relazione sull'integrità della pavimentazione esterna e interna.

7.6) ENERGIA

Deve essere trasmesso il dato relativo al consumo energetico per l'attività di trattamento chimico fisico, elaborando un indicatore $Kw_{\text{consumati}}/\text{Mg}$ di rifiuto trattato;

7.7) GESTIONE DELLE EMERGENZE

Deve essere trasmessa la revisione annua del piano di emergenza interno, sulla base delle emergenze intervenute nel corso dell'anno di riferimento.

7.8) DATI E-PRTR

Ai sensi del D.P.R. n. 157/11, entro il 30 aprile di ogni anno, le aziende titolari di AIA devono verificare l'obbligo di compilare e trasmettere all'ISPRA la dichiarazione annuale E-PRTR. Le dichiarazioni presentate vengono poi validate dalla Città Metropolitana di Torino e ritrasmesse ad ISPRA, unitamente alle informazioni relative alle dichiarazioni non pervenute.

Al fine di permettere una corretta validazione delle dichiarazioni, il gestore dovrà inviare con le stesse modalità sopra specificate un apposito documento che contenga le valutazioni, i dati ed i calcoli effettuati al fine di stabilire l'assoggettabilità agli obblighi di dichiarazione E-PRTR per l'anno di riferimento. Tale documento dovrà essere presentato anche nel caso in cui non siano superate le soglie previste per la dichiarazione.

¹¹ Solo se prevista nell'anno di riferimento. Se non prevista indicare solo il riferimento della relazione di collaudo precedente (data di effettuazione).